SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Garante per la protezione dei dati personali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 dicembre 2016, n. **266**.

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell'Unione europea del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, lettera *a)*, che fissa uno specifico obiettivo, pari al 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro il 2020, e l'articolo 4 che individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti e l'articolo 16 che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e, in particolare, l'articolo 180, comma 1-*octies*, secondo cui «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Considerato che ai sensi della decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti è conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva 2008/98/CE;

Considerato che il compostaggio di comunità è anch'esso conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva 2008/98/CE;

Considerato che il compostaggio di comunità riduce il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Acquisito il formale concerto reso dal Ministro della salute reso con nota del 3 ottobre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;

Acquisito il parere del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 22 dicembre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 novembre 2016;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente decreto stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute umana.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, il presente decreto si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) apparecchiatura: struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-*bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1), media (T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5;

b) compostaggio: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;

c) compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6;

d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

e) organismo collettivo: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio;

f) utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del compost prodotto;

g) conduttore: soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura;

h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo;

i) strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;

l) piano di utilizzo: documento, approvato dall'organismo collettivo, recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall'attività di compostaggio di comunità.

Art. 3.

Procedura semplificata

1. L'attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile, è inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione è redatta nel formato di cui all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata la documentazione ivi elencata.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti. I contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato 2.

4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attività di compostaggio di comunità sono trasmesse al soggetto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2.

Art. 4.

Gestione dell'attività di compostaggio di comunità

1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle apparecchiature sono elencati nell'allegato 3.

2. L'attività di compostaggio di comunità è esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A, e rispetta i parametri di cui all'allegato 4, parte B.

Art. 5.

Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura

1. L'organismo collettivo utilizza, nel rispetto dei limiti di capacità di cui all'articolo 1, comma 1, una o più apparecchiature nella propria disponibilità giuridica.

2. L'apparecchiatura è ubicata in aree nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo.

3. L'apparecchiatura è ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti.

4. Le apparecchiature di tipo elettromeccanico sono idonee alla produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.

5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono dotate di sonde per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in lavorazione. I dati rilevati dalle medesime sono raccolti con frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle modalità da essi indicate.

6. Alla cessazione dell'attività di compostaggio di comunità, l'apparecchiatura è disinstallata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 6.

Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto

1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i parametri dell'allegato 6.

2. Qualora utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale, il compost prodotto è conforme alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.

3. Il compost prodotto è impiegato, secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell'ubicazione dell'apparecchiatura, nonché per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.

4. Il compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'allegato 6 e non è impiegato secondo quanto stabilito nel piano di utilizzo è da considerarsi rifiuto urbano e non è computabile per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 7.

Conduttore dell'apparecchiatura

1. Il conduttore è individuato dall'organismo collettivo. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore sono svolte dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.

2. La nomina del conduttore e l'accettazione dell'incarico risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui all'articolo 3 e con le modalità ivi specificate.

3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore, i cui contenuti minimi sono i seguenti:

a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;

b) tecniche e tecnologie del compostaggio;

c) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed elettromeccanico;

d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.

4. Il corso può essere erogato dall'impresa che fornisce l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore. Al termine del corso è rilasciato apposito attestato.

5. Il conduttore assicura il corretto funzionamento dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 e garantisce il corretto esercizio dell'attività di compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2.

6. Il conduttore, per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), conserva in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 8.

Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto

1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente competente, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

a) dei rifiuti conferiti;

b) del compost prodotto;

c) degli scarti;

d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano.

3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi alle informazioni di cui al comma 1 e li comunicano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni anno, nelle modalità definite dal medesimo, ai fini del calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. I comuni mettono a disposizione i dati di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su richiesta del medesimo.

6. Il comune invia alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacità complessiva di trattamento ai fini delle valutazioni utili alla predisposizione della pianificazione di settore.

7. Il responsabile dell'apparecchiatura comunica, entro il 31 dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attività di compostaggio di comunità al soggetto di cui all'articolo 3 con le modalità ivi specificate.

Art. 9.

Controlli

1. Le attività di controllo di compostaggio di comunità sono esercitate ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dai comuni nell'ambito del regolamento di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunicato al comune.

2. Se dalle ispezioni di cui al comma 1 risulta accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto il comune impartisce le opportune prescrizioni.

3. Il responsabile, anche su segnalazione del conduttore, può diffidare l'utente che non rispetta il regolamento di cui all'allegato 2. Qualora l'utente non si adegui, il responsabile comunica al comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco delle utenze conferenti di cui all'allegato 1 e 1B.

4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni anno gli esiti delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 10.

Attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata

1. Le utenze che intraprendono le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 3, comma 1, il modulo di cui all'allegato 1B.

2. Il compost prodotto dall'attività di cui al comma 1 non è utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.

3. Alle attività di compostaggio di comunità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

4. Per le attività di compostaggio di comunità di cui al comma 1 le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono effettuate dalle singole utenze conferenti in modo congiunto secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 909

ALLEGATO *1*

(Articolo 3)

Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità

Il/la sottoscritt…….. ………….. (cognome e nome) nato a…….. residente in ……………………………………via ……………………………………………., n. ……………., cod. fiscale n…………………..………………, in qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo (denominazione) ………………………, tipologia (es. condomini, cooperative, associazioni, consorzi o altre forme associative, comuni, società, altro) ……………………, con sede in ……………….., ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso …….. (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità per n…. (indicare numero utenze) utenze conferenti.

Viene individuato come conduttore dell'apparecchiatura (da non compilare nel caso di conduttore diverso da responsabile):

……………………………….. (cognome e nome) nato a ……………. il ………. residente in ……………………………………via ………………………………………., n. ……………., cod. fiscale n…………………..………………,

Si allegano alla presente:

- la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
  - l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,
  - il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo;
- l'accettazione dell'incarico di conduttore;
- l'attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;
- regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la dichiarazione di idoneità dell'apparecchiatura alla produzione e dell'ammendante compostato verde, ai sensi ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;
- l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma.

ALLEGATO *1B*

(Articolo 10)

Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua.

Il/la sottoscritt…….. ………….. (cognome e nome) nato a…….. residente in ………………………………………via ……………………………………………., n. ……………., cod. fiscale n…………………..………………, n. utenza …..

e

Il sottoscritt…….. ………….. (cognome e nome) nato a…….. residente in ………………………………………via ……………………………………………., n. ……………., cod. fiscale n…………………..………………,

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso …….. (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità.

Si allegano alla presente:

- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma

ALLEGATO *2*

(Articolo 3)

Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-*octies,* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-*octies,* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

ART. 4 – QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle ore …..alle ore… .

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);

- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);

- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);

- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);

- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

- imballaggi in legno (15 01 03);

- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

ART. 7 – DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6;
d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovraintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante,
- provvedere alla gestione del biofiltro,
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto,
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo,
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica,
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.

ALLEGATO *3*

(Articolo 4)

Rifiuti e materiali ammissibili nell'apparecchiature di compostaggio di comunità

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);

- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);

- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);

- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);

- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

- imballaggi in legno (15 01 03);

- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

ALLEGATO *4*

(Articolo 4)

Modalità operative dell'attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio.

PARTE A

L'attività di compostaggio di comunità è eseguita nel rispetto delle seguenti modalità operative.

La percentuale in peso dello strutturante non è inferiore al 5 per cento del totale dell'immesso nell'apparecchiatura.

In caso di assenza di triturazione il compost prodotto è sottoposto a vagliatura.

Il sopra-vaglio è reimmesso nella camera di conferimento per essere sottoposto ad ulteriore ciclo di compostaggio, in alternativa è conferito al servizio di raccolta dei rifiuti.

Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l'aria estratta è collegata alla rete fognaria e allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori.

L'aria rilasciata dal biofiltro è immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto assimilabile al punto 1. m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"[...] silos per i materiali vegetali*".

Il liquidi ceduti dal biofiltro possono essere reimmessi nel processo di compostaggio.

Il materiale del biofiltro è sostituito con frequenza almeno semestrale e lo stesso può essere reimmesso nel processo di compostaggio.

Qualora la fase di maturazione finale avvenga in cumulo, lo stesso è ubicato nel medesimo sito su area pavimentata e coperta.

PARTE B

Il processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri:

a) la temperatura della massa in processo è superiore, esclusivamente nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico, per almeno tre giorni consecutivi a 55°C;

b) i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo statico non sono inferiori ai 6 mesi, comprensivi dell'eventuale successiva maturazione in cumulo; i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 3 mesi complessivi del tempo in apparecchiatura e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo;

c) i tempi di residenza per l'apparecchiatura di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 1 mese;

d) i rivoltamenti sono effettuati, nel caso di apparecchiature di tipo statico in base alle esigenze gestionali identificate dal conduttore, nel caso di apparecchiature di elettromeccanico almeno 3 volte al giorno.

ALLEGATO *5*

(Articolo 2)

Requisiti delle apparecchiature

Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella.

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	Piccola
T2	60	Media
T3	130	Grande

Tabella Classificazione delle apparecchiature di compostaggio di comunità per taglia

I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.

Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura è di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura è di tipo elettromeccanico.

ALLEGATO 6

(Articolo 6)

Caratteristiche del compost prodotto.

1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri:

a) l'umidità è compresa tra 30 e il 50 per cento;

b) la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;

c) il pH è compreso tra 6 e 8,5;

d) le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell'articolo 5, sono inferiori al 2 per cento in peso;

e) le frazioni pericolose sono assenti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"Art. 17. (Regolamenti).

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).".

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 del Consiglio (relativa alle discariche di rifiuti), pubblicata nella G.U.C.E. del 16 luglio 1999, n. L 182:

"Art. 5. (Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica)

(*Omissis*).

2. In base a tale strategia:

a) non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'art. 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;

b) non oltre otto anni dopo la data prevista nell'art. 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;

c) non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'art. 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.

Due anni prima della data di cui alla lettera *c)* il Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)*, corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.

Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80% dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere *a)*, *b)* o *c)* per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera *c)* ad una data di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera *c)*.

(*omissis*).".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicata nella G.U.U.E. del 22 novembre 2008, n. L 312:

"Art. 11. (Riutilizzo e riciclaggio)

(*Omissis*).

2. Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso.

(*Omissis*).".

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata direttiva 2008/98/CE, del 2008:

"Art. 4. (Gerarchia dei rifiuti)

1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e) smaltimento.

2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.".

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112. S.O..

— Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

"Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti)

(*Omissis*).

1-*octies*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.".

— Il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2010, n. 121, S.O.

— La Decisione della Commissione europea n. 20111/753/UE del 18 novembre 2011 (che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è pubblicata nella G.U.U.E. del 25 novembre 2011, n. L 310.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera qq-*bis* del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

"Art. 183. (Definizioni)

(*Omissis*).

qq-*bis*) «compostaggio di comunità»: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.".

— Si riporta il testo degli articoli 208 e 214 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

"Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'art. 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'art. 29-*quater*, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'art. 208, comma 3;

c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera *g)*;

d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'art. 208, comma 11;

e) le garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

f) la comunicazione di cui all'art. 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;

g) la comunicazione di cui all'art. 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a

maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'art. 177, comma 4;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-*bis*. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'art. 29-*octies* per le installazioni di cui all'art. 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-*bis*. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'art. 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-*bis* della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera *m)*.

17-*bis*. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa autorizzata;

c) sede dell'impianto autorizzato;

d) attività di gestione autorizzata;

e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

f) quantità autorizzate;

g) scadenza dell'autorizzazione.

17-*ter*. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-*bis* deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

19-*bis*. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata."

"Art. 214. (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;

d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.

6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.

7-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui all'art. 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa;

c) sede dell'impianto;

d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

e) relative quantità;

f) attività di gestione;

g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.

10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-*bis* della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'art. 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.".

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 183, comma 1, lettera qq-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:

"Art. 1.

(*Omissis*).

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

(*Omissis*).".

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990:

"Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività – Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-*bis*, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-*bis*, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-*nonies*.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".

— Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. :

"Art. 65. (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'art. 64, comma 2-*novies*, nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-*bis*) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-*bis*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

1-*ter*. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. Dalla data di cui all'art. 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera *c)*.

4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».".

Note all'art. 5:

— I riferimenti al decreto legislativo n. 75 del 2010 sono riportati nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— I riferimenti al decreto legislativo n. 75 del 2010 sono riportati nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 180, comma 1-*septies*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

"Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti)

(*Omissis*).

1-*septies*. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.

(*Omissis*).".

— Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

"Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".

— Si riporta il testo dell'art. 181, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

"Art. 181. (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)

(*Omissis*).

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

(*Omissis*).".

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 197 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

"Art. 197. (Competenze delle province)

1. In attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere *d)* e *h)*, nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

5-*bis*. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.".

— Si riporta il testo dell'art. 198, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

"Art. 198. (Competenze dei comuni)

(*Omissis*).

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera *f)*;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera *e)*, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere *c)* e *d)*.

(*Omissis*).".

— Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.:

"Art. 52. (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera *b)* non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

[6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera *b)* del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.".

17G00029

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria);

Vista la delibera n. 38 del 23 dicembre 2016, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Fichera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Pedà.

In data 25 novembre 2016, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 38 del 23 dicembre 2016 da nove componenti, nei confronti dél predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 dicembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Fichera, in servizio presso la Prefettura di Catania.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bova Marina (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 dicembre 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonietta D'Aquino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Rosario Crupi.

Il citato amministratore, in data 9 dicembre 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 dicembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bova Marina (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonietta D'Aquino, in servizio presso la Prefettura di Messina.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01224

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il giorno 19 novembre 2016 il territorio del Comune di Licata (Agrigento) e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 il territorio delle province di Agrigento e Messina sono stati interessati da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività produttive;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note della Regione Siciliana del 24 e 29 novembre 2016 e del 19 e 31 gennaio 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile dell'8 febbraio 2017, prot. n. CG/9705;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Siciliana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede con l'importo di euro 22.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A01372

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2017.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, nonché dell'11 gennaio 2017, n. 431, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 gennaio 2017, n. 436, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2017, prot. n. CG/8364;

Considerato che, anche a causa dell'aggravamento della situazione conseguente agli eventi sismici che si sono succeduti a decorrere dal 24 agosto 2016 ed ai fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, gli interventi di carattere straordinario ed urgente sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Acquisita l'intesa delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nell'ambito della cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, di cui al suddetto decreto-legge 189/2016 nella seduta del 31 gennaio 2017;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A01373

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 10 gennaio 2017.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro, alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante la «Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 di nomina dell'on. avv. Dario Franceschini a Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 di nomina dell'on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni a Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'on. Ministro, l'on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni, Sottosegretaria di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo, è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti la qualità e la tutela del paesaggio, nonché a presiedere, in accordo con le indicazioni del Ministro, i lavori dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio.

2. La Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni è altresì delegata a curare il coordinamento delle attività e delle iniziative relative all'attuazione delle Convenzioni UNESCO di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. La Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni è infine delegata a partecipare al Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo e ai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino.

Art. 2.

1. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, la Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni firma i relativi atti e provvedimenti.

2. Alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

3. Per le questioni di cui al presente articolo, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, la Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni è incaricata di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato

della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale ed a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 3.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 4.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. La Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua Buitoni informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, la predetta Sottosegretaria di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 gennaio 2017

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 101

17A01341

DECRETO 10 gennaio 2017.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante la «Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 di nomina dell'onorevole avvocato Dario Franceschini a Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 di nomina dell'on. dott.ssa Dorina Bianchi a Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'on. Ministro, l'on. dott.ssa Dorina Bianchi Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, è delegata a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti il turismo e, conseguentemente, a presiedere, in sostituzione del Ministro, il Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia e a dare impulso alle sue attività, a coordinare l'attuazione delle iniziative concordate in sede di Tavolo permanente per la cultura e il turismo tra MiBACT e ANCI, nonché a curare i rapporti con le Regioni e le autonomie locali e con le associazioni di categoria nel settore, con l'ENIT, il CAI e l'ACI.

2. La Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi, inoltre, partecipa, in sostituzione del Ministro, alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei e cura, nelle materie delegate, le iniziative di supporto al Ministro, per la partecipazione agli organi dell'Unione europea e al Consiglio di Europa.

3. Nelle materie delegate, la Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi, partecipa, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo, alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché, se espressamente delegata dal Ministro, alle riunioni del medesimo Comitato.

4. La Sottosegretaria di Stato, on. dott.ssa Dorina Bianchi, è altresì delegata a partecipare alle attività della Cabina di regia per l'Italia internazionale.

Art. 2.

1. Alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi è delegata, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei Centri di responsabilità amministrativa del Ministero, delle richieste di integrazione di competenza e cassa ai sensi degli articoli 26, 27 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle richieste di riassegnazione di somme al bilancio del Ministero ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

1. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, la Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con Regioni ed enti locali.

2. Alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

3. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, la Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi è incaricata di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale e a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 4.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 5.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. La Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Dorina Bianchi informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, la predetta Sottosegretaria di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 gennaio 2017

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 100

17A01343

DECRETO 17 gennaio 2017.

Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante la «Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 di nomina dell'on. avv. Dario Franceschini a Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 di nomina dell'on. prof. Antimo Cesaro a Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo;

Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'on. Ministro, l'on. prof. Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, è delegato a coadiuvare il Ministro nelle attività e nelle funzioni concernenti i rapporti istituzionali in materia di beni e attività culturali con le Regioni e gli Enti locali, comprese le iniziative relative alla sottoscrizione ed attuazione di protocolli generali di intesa, nonché a partecipare, in accordo con le indicazioni del Ministro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, nonché alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

2. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro è altresì delegato a presiedere il Tavolo permanente per la cultura e il turismo tra Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e ANCI e a coordinare, per i profili riguardanti la cultura, l'attuazione delle iniziative ivi concordate, nonché le azioni promozionali in materia di «ART BONUS».

3. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro sovraintende l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 e di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2015, con particolare riferimento ad archivi, biblioteche e musei delle province.

4. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro partecipa, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché, se espressamente delegato dal Ministro, alle riunioni del medesimo Comitato.

5. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro è delegato a svolgere le iniziative di supporto al Ministro, con riferimento alla partecipazione agli organi dell'Unione europea e al Consiglio di Europa nelle materie delegate.

6. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro è infine delegato a curare le attività relative alla riforma delle procedure e dei criteri di sostegno pubblico agli istituti culturali, nonché a presiedere i lavori del Comitato paritetico nazionale di coordinamento, istituito con decreto ministeriale 17 novembre 2010 ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'Accordo per la promozione e l'attuazione del SAN (Servizio archivistico nazionale), stipulato il 25 marzo 2010 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Art. 2.

1. Nelle materie delegate, nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, il Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro firma i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi accordi e protocolli di intesa con Regioni ed enti locali.

2. Al Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

3. Per le questioni di cui al presente decreto e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro è incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale ed a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 3.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni:

a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;

d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei ministri e ai comitati interministeriali;

e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;

f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati;

g) la costituzione di commissioni e comitati;

h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

Art. 4.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 17 gennaio 2017

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n.102

17A01342

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 novembre 2016.

Modifica del decreto n. 165/Ric. dell'8 febbraio 2008 di ammissione alle agevolazioni FAR per il progetto n. 2722 presentato dalla società Newron Pharmaceuticals S.p.A. (Decreto n. 3100).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, in particolare l'allegato 1, punto 3, che stabilisce che è l'Ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto direttoriale del 24 marzo 2016, prot. n. 544, con il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'Ufficio II della direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza e residui di cassa;Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4 «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese» ed in particolare gli articoli 60-64 del capitolo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013 «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 «Misure in materia di istruzione, università e ricerca» ed in particolare l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese);

Vista la domanda di agevolazione n. 2722 di ricerca dal titolo «Ricerca e selezione di nuovi composti utili per la cura di patologie del sistema nervoso centrale mediante l'utilizzo di piattaforme integrate ad alta capacità di screening (High Throughput Screening in drug discovery process)» e di formazione dal titolo «Formazione di personale di ricerca per l'ideazione e la selezione di nuovi composti utili per la cura di patologie del sistema nervoso centrale» presentata, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000, dalla società «Newron Pharmaceuticals S.p.a.» per l'anno 2004;

Tenuto conto che il citato decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, all'art. 5, comma 21, prevede la concessione di ulteriori agevolazioni, tra l'altro, per una quota pari al 10% dei costi ammissibili, per i soggetti che prevedono lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici di ricerca e/o università;

Visto il decreto direttoriale dell'8 febbraio 2008, prot. n. 165/Ric., registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, registro n. 4, foglio n. 315, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla società «Newron Pharmaceuticals S.p.a.» per un importo totale pari a € 4.996.734,00, di cui € 2.099.908,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 2.896.826,00 nella forma di credito agevolato, comprensivo dell'ulteriore agevolazione pari al 10% per bonus EPR e/o università;

Vista la nota dell'11 maggio 2010, prot. n. 2743, con la quale il Ministero ha autorizzato la proroga di sei mesi delle attività di ricerca, con conclusione al 31 dicembre 2011, e lo slittamento della data di inizio del progetto di formazione al 1° gennaio 2009, anziché al 1° agosto 2008, con conclusione al 31 dicembre 2011;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 26 marzo 2009;

Considerato che per il progetto n. 2722 sono state autorizzate erogazioni per un importo totale pari a € 3.736.554,45, di cui € 1.579.505,07 nella forma di contributo nella spesa ed € 2.157.049,38 nella forma di credito agevolato;

Viste le relazioni finali dell' istituto convenzionato e dell'esperto scientifico, pervenute al MIUR in data 3 ottobre 2016, protocolli nn. 19075/19084, nelle quali viene rappresentato che non si è fatto ricorso a collaborazioni con università e/o EPR per almeno 10% dell'intero valore del progetto;

Vista la nota MIUR dei 26 ottobre 2016, prot. n. 20972, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata trasmessa alla proponente la «Comunicazione perdita bonus EPR/università»;

Considerato che alla suddetta nota n. 20972 la società «Newron Pharmaceuticals S.p.a.» non ha da o alcun riscontro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni do parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'agevolazione concessa con decreto direttoriale n. 165/Ric. dell'8 febbraio 2008, relativamente alla revoca del bonus del 10% per collaborazione con università e/o EPR per progetto n. 2722;

Decreta:

Art. 1.

1. Viene disposta la revoca dell'agevolazione aggiuntiva, concessa con decreto direttoriale n. 165/Ric. dell'8 febbraio 2008 e relativa al bonus del 10% per collaborazione con università e/o enti pubblici di ricerca, per il seguente progetto presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000:

numero progetto: 2722;

titolo ricerca: «Ricerca e selezione di nuovi composti utili per la cura di patologie del sistema nervoso centrale mediante l'utilizzo di piattaforme integrate ad alta capacità screening (High Throughput Screening in drug discovery process)»;

titolo formazione: «Formazione di personale di ricerca per l'ideazione e la selezione di nuovi composti utili per la cura di patologie del sistema nervoso centrale»;

beneficiario: «Newron Pharmaceuticals S.p.a.».

4. Le agevolazioni totali deliberate, a seguito della predetta variazione, sono pari a € 4.996.734,00, di cui € 1.593.516,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 3.403.218,00 nella forma di credito agevolato e sono riportate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'impegno assunto con il decreto direttoriale n. 165/Ric. dell'8 febbraio 2008 relativamente al progetto n. 2722 resta invariato e pari a € 4.996.734,00, mentre variano le forme di intervento passando da € 2.099.908,00 a € 1.593.516,00 nella forma di contributo nella spesa e da € 2.896.826,00 a € 3.403.218,00 nella forma di credito agevolato.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale n. 165/Ric. dell'8 febbraio 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 2722/04

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2722/04 del 01/03/2004 Comitato del 21/11/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca e selezione di nuovi composti utili per la cura di patologie del Sistema Nervoso Centrale mediante l'utilizzo di piattaforme integrate ad alta capacità di screening (High Throughput Screening in drug discovery process)

Inizio: 01/07/2007

Durata Mesi: 54

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 05/05/2005

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Newron Pharmaceuticals S.p.A.
BRESSO (MI)

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di personale di ricerca per l'ideazione e la selezione di nuovi composti utili per la cura di patologie del Sistema Nervoso Centrale.

Inizio: 01/01/2009

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Newron Pharmaceuticals S.p.A.
BRESSO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 5.338.920,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.562.320,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 501.600,00
- di cui Attività di Formazione Euro 275.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 4.477.320,00	€ 501.600,00	€ 4.978.920,00	€ 267.500,00
Extra UE	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 0,00
Totale	€ 4.562.320,00	€ 501.600,00	€ 5.063.920,00	€ 275.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.593.516,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.469.016,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	124.500,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	3.403.218,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	3.266.468,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	136.750,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

17A01325

DECRETO 25 gennaio 2017.

Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020. (Decreto n. 153).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il «Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione» (PON R&*I)* per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Visto il decreto direttoriale n. 1540 del 29 luglio 2016 contenente l'avviso «Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale» nell'ambito del Programma operativo nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.1;

Tenuto conto che, in risposta al richiamato avviso, in data 14 ottobre 2016 sono pervenute attraverso la piattaforma MIUR-CINECA, n. 373 domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive;

Considerato che, all'esito della verifica di ammissibilità eseguita dall'Ufficio III, «Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello spazio europeo della ricerca», n. 311 domande sono state ammesse alla successiva valutazione di merito;

Vista la nota prot. n. 901 del 23 gennaio 2017, con la quale l'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai sensi di quanto previsto all'art. 7 comma 4 e 5 del citato decreto direttoriale n. 1540 del 29 luglio 2016, al termine delle proprie valutazioni, ha fornito la graduatoria finale delle proposte;

Ritenuto di procedere all'approvazione di tale graduatoria;

Decreta:

Articolo unico

1. In esito alle risultanze delle valutazioni effettuate dall'ANVUR, la graduatoria finale dell'avviso «Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale», risulta così composta:

a) Proposte ammesse a finanziamento:

n.	Codice	N° della borsa	UNIVERSITA'	Punteggio
1.	**DOT1339335**	**2**	Università degli Studi del MOLISE	**91**
2.	**DOT1438158**	**3**	Università degli Studi della BASILICATA	**90**
3.	**DOT1318341**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**86**
4.	**DOT13ZL6TY**	**1**	Università degli Studi de L'AQUILA	**83**
5.	**DOT13A8025**	**3**	Università degli Studi di TERAMO	**83**
6.	**DOT13C5393**	**3**	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	**83**
7.	**DOT1318233**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**82**
8.	**DOT1302547**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**81**
9.	**DOT1302393**	**2**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**81**
10.	**DOT1318714**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**80**
11.	**DOT1329854**	**2**	Università degli Studi di SASSARI	**79**
12.	**DOT1353927**	**1**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**78**
13.	**DOT13ZL6TY**	**2**	Università degli Studi de L'AQUILA	**78**
14.	**DOT1338573**	**2**	Università degli Studi della BASILICATA	**78**
15.	**DOT1318714**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**78**
16.	**DOT1304453**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**78**
17.	**DOT1329240**	**2**	Università degli Studi di SASSARI	**78**
18.	**DOT1353282**	**2**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**77**
19.	**DOT13SR6G7**	**2**	Università degli Studi de L'AQUILA	**77**
20.	**DOT1318233**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**77**
21.	**DOT1318245**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**77**
22.	**DOT1304453**	**2**	Università degli Studi di CAGLIARI	**77**
23.	**DOT1520959**	**3**	Università degli Studi di PALERMO	**77**
24.	**DOT1318210**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**76**
25.	**DOT1349551**	**1**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**76**
26.	**DOT1302377**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**76**
27.	**DOT1302021**	**2**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**76**
28.	**DOT1308487**	**2**	Università degli Studi di CATANIA	**76**
29.	**DOT1320852**	**2**	Università degli Studi di PALERMO	**76**
30.	**DOT1653023**	**2**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**75**

31.	**DOT13A8025**	**1**	Università degli Studi di TERAMO	**75**
32.	**DOT13A8421**	**1**	Università degli Studi di TERAMO	**75**
33.	**DOT1305451**	**2**	Università della CALABRIA	**75**
34.	**DOT1647787**	**2**	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	**75**
35.	**DOT1318131**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**75**
36.	**DOT1318930**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**75**
37.	**DOT1318092**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**75**
38.	**DOT1349530**	**2**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**75**
39.	**DOT1349797**	**1**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**75**
40.	**DOT1349897**	**1**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**75**
41.	**DOT1339335**	**1**	Università degli Studi del MOLISE	**75**
42.	**DOT1302947**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**75**
43.	**DOT1304178**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**75**
44.	**DOT1308487**	**1**	Università degli Studi di CATANIA	**75**
45.	**DOT1318915**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**74**
46.	**DOT1318705**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**74**
47.	**DOT1302021**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**74**
48.	**DOT1312707**	**1**	Università del SALENTO	**74**
49.	**DOT1312193**	**2**	Università del SALENTO	**74**
50.	**DOT1329240**	**1**	Università degli Studi di SASSARI	**74**
51.	**DOT1320875**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**74**
52.	**DOT1353282**	**1**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**73**
53.	**DOT13A8025**	**2**	Università degli Studi di TERAMO	**73**
54.	**DOT1305904**	**1**	Università della CALABRIA	**73**
55.	**DOT1318930**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**73**
56.	**DOT1318048**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**73**
57.	**DOT1302393**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**73**
58.	**DOT1304945**	**2**	Università degli Studi di CAGLIARI	**73**
59.	**DOT1308937**	**3**	Università degli Studi di CATANIA	**73**
60.	**DOT1320519**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**73**
61.	**DOT1353889**	**1**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**72**
62.	**DOT13SR6G7**	**1**	Università degli Studi de L'AQUILA	**72**
63.	**DOT1318210**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**72**
64.	**DOT1328382**	**2**	Università degli Studi di SALERNO	**72**
65.	**DOT1328209**	**1**	Università degli Studi di SALERNO	**72**
66.	**DOT1328528**	**3**	Università degli Studi di SALERNO	**72**
67.	**DOT1312788**	**1**	Università del SALENTO	**72**
68.	**DOT13A8031**	**1**	Università degli Studi di TERAMO	**71**

69.	**DOT1438158**	**1**	Università degli Studi della BASILICATA	**71**
70.	**DOT1318758**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**71**
71.	**DOT1349551**	**3**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**71**
72.	**DOT1304141**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**71**
73.	**DOT1304945**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**71**
74.	**DOT1329854**	**3**	Università degli Studi di SASSARI	**71**
75.	**DOT1320558**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**71**
76.	**DOT1318131**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**70**
77.	**DOT1318449**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**70**
78.	**DOT1349797**	**2**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**70**
79.	**DOT1302781**	**2**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**70**
80.	**DOT1302942**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**70**
81.	**DOT130W083**	**2**	Politecnico di BARI	**70**
82.	**DOT1312707**	**3**	Università del SALENTO	**70**
83.	**DOT1304377**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**70**
84.	**DOT1304004**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**70**
85.	**DOT1320917**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**70**
86.	**DOT1420214**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**70**
87.	**DOT1338517**	**1**	Università degli Studi della BASILICATA	**69**
88.	**DOT1318294**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**69**
89.	**DOT1342747**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"	**69**
90.	**DOT1302517**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**69**
91.	**DOT1312457**	**3**	Università del SALENTO	**69**
92.	**DOT1304455**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**69**
93.	**DOT1629722**	**1**	Università degli Studi di SASSARI	**69**
94.	**DOT1308902**	**1**	Università degli Studi di CATANIA	**69**
95.	**DOT1308342**	**2**	Università degli Studi di CATANIA	**69**
96.	**DOT1353500**	**1**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**68**
97.	**DOT1305448**	**1**	Università della CALABRIA	**68**
98.	**DOT1363SWF**	**1**	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	**68**
99.	**DOT1363SWF**	**2**	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	**68**
100.	**DOT1318233**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**68**
101.	**DOT1318787**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**68**
102.	**DOT1318925**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**68**
103.	**DOT1318991**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**68**
104.	**DOT1318245**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**68**
105.	**DOT1318799**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**68**
106.	**DOT1318508**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**68**

107.	**DOT1328528**	**1**	Università degli Studi di SALERNO	**68**
108.	**DOT1328528**	**2**	Università degli Studi di SALERNO	**68**
109.	**DOT1328059**	**2**	Università degli Studi di SALERNO	**68**
110.	**DOT1302781**	**3**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**68**
111.	**DOT1412034**	**1**	Università del SALENTO	**68**
112.	**DOT1320081**	**3**	Università degli Studi di PALERMO	**68**
113.	**DOT1353182**	**2**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**67**
114.	**DOT1353941**	**3**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**67**
115.	**DOT13VJY7J**	**1**	Università degli Studi de L'AQUILA	**67**
116.	**DOT1305040**	**1**	Università della CALABRIA	**67**
117.	**DOT1305904**	**2**	Università della CALABRIA	**67**
118.	**DOT13C5393**	**1**	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	**67**
119.	**DOT1318489**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**67**
120.	**DOT1341429**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	**67**
121.	**DOT1602418**	**2**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**67**
122.	**DOT1302183**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**67**
123.	**DOT13A7525**	**3**	Politecnico di BARI	**67**
124.	**DOT13O2R00**	**2**	Politecnico di BARI	**67**
125.	**DOT13A7199**	**1**	Università degli Studi di FOGGIA	**67**
126.	**DOT1304455**	**2**	Università degli Studi di CAGLIARI	**67**
127.	**DOT1629893**	**1**	Università degli Studi di SASSARI	**67**
128.	**DOT1308125**	**1**	Università degli Studi di CATANIA	**67**
129.	**DOT1320558**	**3**	Università degli Studi di PALERMO	**67**
130.	**DOT1353941**	**1**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**66**
131.	**DOT1305451**	**1**	Università della CALABRIA	**66**
132.	**DOT13C5773**	**1**	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	**66**
133.	**DOT1318048**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**66**
134.	**DOT1318092**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**66**
135.	**DOT1318758**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**66**
136.	**DOT1318799**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**66**
137.	**DOT1318911**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**66**
138.	**DOT1318508**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**66**
139.	**DOT1341324**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	**66**
140.	**DOT1328490**	**3**	Università degli Studi di SALERNO	**66**
141.	**DOT1302547**	**3**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**66**
142.	**DOT1302942**	**2**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**66**
143.	**DOT13A7525**	**2**	Politecnico di BARI	**66**
144.	**DOT1312457**	**1**	Università del SALENTO	**66**

145.	**DOT1304527**	**3**	Università degli Studi di CAGLIARI	**66**
146.	**DOT1308902**	**2**	Università degli Studi di CATANIA	**66**
147.	**DOT1308342**	**1**	Università degli Studi di CATANIA	**66**
148.	**DOT1520959**	**2**	Università degli Studi di PALERMO	**66**
149.	**DOT1353500**	**2**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**65**
150.	**DOT13E1MY8**	**3**	Università degli Studi de L'AQUILA	**65**
151.	**DOT13LHQ8Y**	**1**	Università degli Studi de L'AQUILA	**65**
152.	**DOT1318048**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**65**
153.	**DOT1349577**	**2**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**65**
154.	**DOT1441395**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	**65**
155.	**DOT1459928**	**1**	Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI	**65**
156.	**DOT1328490**	**1**	Università degli Studi di SALERNO	**65**
157.	**DOT1302183**	**2**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**65**
158.	**DOT130W083**	**3**	Politecnico di BARI	**65**
159.	**DOT1312788**	**2**	Università del SALENTO	**65**
160.	**DOT1304455**	**3**	Università degli Studi di CAGLIARI	**65**
161.	**DOT1304527**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**65**
162.	**DOT1308070**	**2**	Università degli Studi di CATANIA	**65**
163.	**DOT1308548**	**3**	Università degli Studi di CATANIA	**65**
164.	**DOT1308342**	**3**	Università degli Studi di CATANIA	**65**
165.	**DOT1314952**	**1**	Università degli Studi di MESSINA	**65**
166.	**DOT1320192**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**65**

b) **Proposte ammesse ma non finanziate per incapienza della dotazione finanziaria:** NESSUNA

c) Proposte escluse dal finanziamento per punteggio insufficiente:

n.	Codice	N° della borsa	UNIVERSITA'	Punteggio
1.	DOT1353941	2	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	63
2.	DOT1302911	1	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	62
3.	DOT130W083	1	Politecnico di BARI	62
4.	DOT1305191	2	Università della CALABRIA	61
5.	DOT1349897	2	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	61
6.	DOT130UZWT	1	Politecnico di BARI	61
7.	DOT1312707	2	Università del SALENTO	61
8.	DOT1653023	1	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	60
9.	DOT1353182	3	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	60
10.	DOT1318799	1	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	60
11.	DOT1302393	3	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	60
12.	DOT1308487	3	Università degli Studi di CATANIA	60
13.	DOT1338517	3	Università degli Studi della BASILICATA	59
14.	DOT1305448	2	Università della CALABRIA	59
15.	DOT1318925	1	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	59
16.	DOT1318915	3	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	59
17.	DOT13A7199	3	Università degli Studi di FOGGIA	59
18.	DOT1629375	1	Università degli Studi di SASSARI	59
19.	DOT1308044	3	Università degli Studi di CATANIA	59
20.	DOT1305040	2	Università della CALABRIA	58
21.	DOT1318930	2	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	58
22.	DOT1318758	1	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	58
23.	DOT1318107	1	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	58
24.	DOT1628909	1	Università degli Studi di SALERNO	58
25.	DOT1302781	1	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	58
26.	DOT1304527	2	Università degli Studi di CAGLIARI	58
27.	DOT1353443	1	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	57
28.	DOT1353282	3	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	57
29.	DOT1353593	1	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	57
30.	DOT13E1MY8	2	Università degli Studi de L'AQUILA	57
31.	DOT1305053	3	Università della CALABRIA	57
32.	DOT13C5393	2	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	57
33.	DOT13KE8C5	1	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	57
34.	DOT1318925	2	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	57

35.	**DOT1318209**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**57**
36.	**DOT1349577**	**1**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**57**
37.	**DOT13O2R00**	**3**	Politecnico di BARI	**57**
38.	**DOT13A7199**	**2**	Università degli Studi di FOGGIA	**57**
39.	**DOT1304315**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**57**
40.	**DOT1329135**	**1**	Università degli Studi di SASSARI	**57**
41.	**DOT14D6833**	**1**	UKE - Università Kore di ENNA	**57**
42.	**DOT1338517**	**2**	Università degli Studi della BASILICATA	**56**
43.	**DOT1318991**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**56**
44.	**DOT1649008**	**1**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**56**
45.	**DOT1339138**	**2**	Università degli Studi del MOLISE	**56**
46.	**DOT1302547**	**2**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**56**
47.	**DOT13A7525**	**1**	Politecnico di BARI	**56**
48.	**DOT16C9595**	**2**	Università degli Studi di FOGGIA	**56**
49.	**DOT1312457**	**2**	Università del SALENTO	**56**
50.	**DOT1353182**	**1**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**55**
51.	**DOT1353443**	**2**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**55**
52.	**DOT1305191**	**1**	Università della CALABRIA	**55**
53.	**DOT1305448**	**3**	Università della CALABRIA	**55**
54.	**DOT1318705**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**55**
55.	**DOT1308044**	**2**	Università degli Studi di CATANIA	**55**
56.	**DOT1320081**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**55**
57.	**DOT1320875**	**2**	Università degli Studi di PALERMO	**55**
58.	**DOT1320192**	**2**	Università degli Studi di PALERMO	**55**
59.	**DOT1320535**	**2**	Università degli Studi di PALERMO	**55**
60.	**DOT13LHQ8Y**	**2**	Università degli Studi de L'AQUILA	**54**
61.	**DOT1318787**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**54**
62.	**DOT1318991**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**54**
63.	**DOT1318489**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**54**
64.	**DOT1318449**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**54**
65.	**DOT1318915**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**54**
66.	**DOT1349797**	**3**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**54**
67.	**DOT1349897**	**3**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**54**
68.	**DOT1341429**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	**54**
69.	**DOT1341429**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	**54**
70.	**DOT1328377**	**1**	Università degli Studi di SALERNO	**54**
71.	**DOT1339138**	**3**	Università degli Studi del MOLISE	**54**
72.	**DOT1304141**	**2**	Università degli Studi di CAGLIARI	**54**

73.	**DOT1329971**	**1**	Università degli Studi di SASSARI	**54**
74.	**DOT1308044**	**1**	Università degli Studi di CATANIA	**54**
75.	**DOT1608375**	**1**	Università degli Studi di CATANIA	**54**
76.	**DOT1314952**	**2**	Università degli Studi di MESSINA	**54**
77.	**DOT1420214**	**3**	Università degli Studi di PALERMO	**54**
78.	**DOT13KE8C5**	**2**	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	**53**
79.	**DOT13KE8C5**	**3**	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	**53**
80.	**DOT1318294**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**53**
81.	**DOT1349530**	**1**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**53**
82.	**DOT1328490**	**2**	Università degli Studi di SALERNO	**53**
83.	**DOT1339335**	**3**	Università degli Studi del MOLISE	**53**
84.	**DOT1302021**	**3**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**53**
85.	**DOT1302942**	**3**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**53**
86.	**DOT1314335**	**1**	Università degli Studi di MESSINA	**53**
87.	**DOT1320081**	**2**	Università degli Studi di PALERMO	**53**
88.	**DOT1320192**	**3**	Università degli Studi di PALERMO	**53**
89.	**DOT1312193**	**3**	Università del SALENTO	**52**
90.	**DOT1308070**	**3**	Università degli Studi di CATANIA	**52**
91.	**DOT1608375**	**2**	Università degli Studi di CATANIA	**52**
92.	**DOT13LHQ8Y**	**3**	Università degli Studi de L'AQUILA	**51**
93.	**DOT1305053**	**2**	Università della CALABRIA	**51**
94.	**DOT13C5773**	**2**	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	**51**
95.	**DOT13C5773**	**3**	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	**51**
96.	**DOT1459928**	**2**	Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI	**51**
97.	**DOT1459928**	**3**	Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI	**51**
98.	**DOT1328711**	**1**	Università degli Studi di SALERNO	**51**
99.	**DOT1405473**	**2**	Università della CALABRIA	**50**
100.	**DOT1318131**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**50**
101.	**DOT1412034**	**2**	Università del SALENTO	**50**
102.	**DOT1304080**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**50**
103.	**DOT1308711**	**1**	Università degli Studi di CATANIA	**50**
104.	**DOT1308711**	**2**	Università degli Studi di CATANIA	**50**
105.	**DOT1308711**	**3**	Università degli Studi di CATANIA	**50**
106.	**DOT1318245**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**49**
107.	**DOT1349472**	**1**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**49**
108.	**DOT1328711**	**2**	Università degli Studi di SALERNO	**49**
109.	**DOT1320418**	**2**	Università degli Studi di PALERMO	**49**
110.	**DOT1412034**	**3**	Università del SALENTO	**48**

111.	**DOT1629375**	**3**	Università degli Studi di SASSARI	**48**
112.	**DOT1320418**	**3**	Università degli Studi di PALERMO	**48**
113.	**DOT1338573**	**3**	Università degli Studi della BASILICATA	**47**
114.	**DOT1405473**	**1**	Università della CALABRIA	**47**
115.	**DOT1405473**	**3**	Università della CALABRIA	**47**
116.	**DOT1304453**	**3**	Università degli Studi di CAGLIARI	**47**
117.	**DOT1520959**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**47**
118.	**DOT1305904**	**3**	Università della CALABRIA	**46**
119.	**DOT1647787**	**1**	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	**46**
120.	**DOT1318714**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**46**
121.	**DOT1318911**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**46**
122.	**DOT1318911**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**46**
123.	**DOT1342747**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"	**46**
124.	**DOT1320852**	**1**	Università degli Studi di PALERMO	**46**
125.	**DOT1438158**	**2**	Università degli Studi della BASILICATA	**45**
126.	**DOT1329854**	**1**	Università degli Studi di SASSARI	**45**
127.	**DOT13A8421**	**3**	Università degli Studi di TERAMO	**44**
128.	**DOT1349551**	**2**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**44**
129.	**DOT1308070**	**1**	Università degli Studi di CATANIA	**44**
130.	**DOT1318107**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**43**
131.	**DOT1338573**	**1**	Università degli Studi della BASILICATA	**42**
132.	**DOT1328390**	**1**	Università degli Studi di SALERNO	**42**
133.	**DOT1308937**	**2**	Università degli Studi di CATANIA	**42**
134.	**DOT1320852**	**3**	Università degli Studi di PALERMO	**42**
135.	**DOT13A8878**	**1**	Università degli Studi di TERAMO	**40**
136.	**DOT1318209**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**40**
137.	**DOT1328059**	**1**	Università degli Studi di SALERNO	**40**
138.	**DOT1304233**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI	**40**
139.	**DOT1318508**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**39**
140.	**DOT1302377**	**2**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**37**
141.	**DOT1302377**	**3**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**37**
142.	**DOT1318023**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	**34**
143.	**DOT1602418**	**1**	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**33**
144.	**DOT1328382**	**1**	Università degli Studi di SALERNO	**26**
145.	**DOT1341324**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	**24**

d) Proposte non ammesse a valutazione:

n.	Codice	N° della borsa	UNIVERSITA'
1.	**DOT1353593**	**2**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
2.	**DOT1353593**	**3**	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
3.	**DOT13E1MY8**	**1**	Università degli Studi de L'AQUILA
4.	**DOT13VJY7J**	**2**	Università degli Studi de L'AQUILA
5.	**DOT133HPLE**	**1**	Università degli Studi de L'AQUILA
6.	**DOT13D9I8U**	**1**	Università degli Studi de L'AQUILA
7.	**DOT13A8421**	**2**	Università degli Studi di TERAMO
8.	**DOT13A8435**	**1**	Università degli Studi di TERAMO
9.	**DOT13A8435**	**2**	Università degli Studi di TERAMO
10.	**DOT13A8435**	**3**	Università degli Studi di TERAMO
11.	**DOT1338191**	**1**	Università degli Studi della BASILICATA
12.	**DOT1338191**	**2**	Università degli Studi della BASILICATA
13.	**DOT1305040**	**3**	Università della CALABRIA
14.	**DOT1305053**	**1**	Università della CALABRIA
15.	**DOT1318787**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
16.	**DOT1318489**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
17.	**DOT1318294**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
18.	**DOT1318092**	**1**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
19.	**DOT1318341**	**2**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
20.	**DOT1318341**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
21.	**DOT1318107**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
22.	**DOT1318705**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
23.	**DOT1349914**	**1**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
24.	**DOT1349914**	**2**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
25.	**DOT1349914**	**3**	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
26.	**DOT1342747**	**3**	Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"
27.	**DOT1328377**	**2**	Università degli Studi di SALERNO
28.	**DOT1328377**	**3**	Università degli Studi di SALERNO
29.	**DOT1328711**	**3**	Università degli Studi di SALERNO
30.	**DOT1328703**	**1**	Università degli Studi di SALERNO
31.	**DOT1328703**	**2**	Università degli Studi di SALERNO
32.	**DOT1339138**	**1**	Università degli Studi del MOLISE
33.	**DOT13O2R00**	**1**	Politecnico di BARI
34.	**DOT13YISJ8**	**1**	Università degli Studi di FOGGIA
35.	**DOT13YISJ8**	**2**	Università degli Studi di FOGGIA
36.	**DOT16C9595**	**1**	Università degli Studi di FOGGIA

37.	**DOT16C9595**	**3**	Università degli Studi di FOGGIA
38.	**DOT1312291**	**1**	Università del SALENTO
39.	**DOT1312193**	**1**	Università del SALENTO
40.	**DOT1312593**	**1**	Università del SALENTO
41.	**DOT1312593**	**2**	Università del SALENTO
42.	**DOT1304884**	**1**	Università degli Studi di CAGLIARI
43.	**DOT1304004**	**2**	Università degli Studi di CAGLIARI
44.	**DOT1304004**	**3**	Università degli Studi di CAGLIARI
45.	**DOT1629375**	**2**	Università degli Studi di SASSARI
46.	**DOT1629893**	**2**	Università degli Studi di SASSARI
47.	**DOT1308937**	**1**	Università degli Studi di CATANIA
48.	**DOT1308902**	**3**	Università degli Studi di CATANIA
49.	**DOT1308548**	**1**	Università degli Studi di CATANIA
50.	**DOT1308548**	**2**	Università degli Studi di CATANIA
51.	**DOT1308583**	**1**	Università degli Studi di CATANIA
52.	**DOT1308125**	**2**	Università degli Studi di CATANIA
53.	**DOT1308125**	**3**	Università degli Studi di CATANIA
54.	**DOT1308910**	**1**	Università degli Studi di CATANIA
55.	**DOT1308910**	**2**	Università degli Studi di CATANIA
56.	**DOT1608375**	**3**	Università degli Studi di CATANIA
57.	**DOT14D6833**	**2**	UKE - Università Kore di ENNA
58.	**DOT1314952**	**3**	Università degli Studi di MESSINA
59.	**DOT1420214**	**2**	Università degli Studi di PALERMO
60.	**DOT1320558**	**2**	Università degli Studi di PALERMO
61.	**DOT1320535**	**1**	Università degli Studi di PALERMO
62.	**DOT1320418**	**1**	Università degli Studi di PALERMO

2. Con successivo decreto sarà indicato il contributo riconosciuto ad ogni proposta ammessa a finanziamento ed assunto il relativo impegno.

Ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto direttoriale n. 1540 del 29 luglio 2016, il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

17A01396

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 gennaio 2017.

Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente: «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156» - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Lacedonia dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella *A* ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella *A* ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella *A* allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella *B*;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella *A* di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella *A* allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e la tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella *A* allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella *A* allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale sono stati ripristinati gli uffici del giudice di

pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il giorno 2 gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, e successive variazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2016, n. 304, con il quale è stato previsto il differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati specificati indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento;

Considerato che, con nota del 28 novembre 2016, il giudice di pace addetto all'ufficio di Lacedonia ha evidenziato la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento del servizio giudiziario, determinate dall'insufficiente consistenza numerica del personale amministrativo assegnato dall'ente locale responsabile per il mantenimento del presidio giudiziario;

Rilevato che, con nota del 30 novembre 2016, il sindaco del Comune di Lacedonia, nell'evidenziare la mancata ottemperanza degli altri enti locali interessati agli impegni assunti per consentire il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, ha rappresentato l'impossibilità di assicurare il necessario supporto all'attività giurisdizionale con l'assegnazione di ulteriori unità di personale dei propri ruoli, in aggiunta all'unica unità presente;

Valutato che, con nota del 6 dicembre 2016, il presidente del Tribunale di Avellino, preso atto delle rilevanti criticità nella gestione dei servizi inerenti l'ufficio del giudice di pace di Lacedonia, ha richiesto una sollecita considerazione della situazione rappresentata con le note citate, ai fini della adozione delle dovute determinazioni;

Considerato che, con nota del 13 gennaio 2017, il sindaco del Comune di Lacedonia, ha evidenziato, attesa l'impossibilità di assegnare all'ufficio del giudice di pace ulteriori unità di personale, di non essere più nelle condizioni di assolvere agli oneri connessi all'ordinario funzionamento del presidio giudiziario;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce un presupposto imprescindibile affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che la rappresentata impossibilità da parte dell'ente responsabile di assumere gli oneri derivanti dal funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Lacedonia, con particolare riferimento al fabbisogno di personale amministrativo, comportando la mancanza del requisito necessario a consentire la permanenza del presidio giudiziario, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Lacedonia dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dall'allegato 1 al già citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni, ripristinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Lacedonia, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2017

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 356

17A01330

DECRETO 20 gennaio 2017.

Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo a: «Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11» - Esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Molfetta dall'elenco delle sedi ripristinate.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella *A* ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella *A* ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella *A* allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella *B*;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella *A* di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella *A* allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e la tabella *A* allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle *A* e *B* allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e la tabella *A* allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella *A* allegata al medesimo provvedimento con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il giorno 2 gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, e successive variazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2016, n. 304, con il quale è stato previsto il differimento della data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace ripristinati specificati indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la nota dell'11 dicembre 2016, con la quale il Comune di Molfetta ha comunicato che, all'esito di una attenta ricognizione tecnico/finanziaria, è stata verificata l'insussistenza dei presupposti e la mancata disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a consentire l'avvio dell'attività del relativo ufficio del giudice di pace, ripristinato ai sensi del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016;

Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento o il ripristino della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che la rappresentata impossibilità da parte del Comune di Molfetta di assumere gli oneri derivanti dal funzionamento del rispettivo ufficio del giudice di pace, comportando il venir meno di un requisito essenziale della richiesta presentata ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, positivamente valutata nella fase istruttoria del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016, determina la decadenza dell'istanza di ripristino del presidio giudiziario;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Molfetta dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dall'allegato 1 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, ristabilendo la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Molfetta è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11.

2. Gli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 27 maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, e l'allegato 1 al decreto ministeriale 20 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dal comma 1.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2017

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2017
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 355

17A01331

DECRETO 2 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale di sorveglianza di Potenza e l'Ufficio di sorveglianza di Potenza - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di sorveglianza di Potenza e nell'Ufficio di sorveglianza di Potenza, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale di sorveglianza di Potenza e per l'Ufficio di sorveglianza di Potenza, limitatamente al settore penale;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Lagonegro, Matera e Potenza;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale di sorveglianza di Potenza e l'Ufficio di sorveglianza di Potenza;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A01326

DECRETO 2 febbraio 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, limitatamente al settore penale;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Bari, Foggia e Trani;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari;

2. Nell'ufficio giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A01327

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2016.

Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità della condizione di disabilità, e l'art. 4, che ne definisce le modalità di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», e in particolare:

l'art. 3, che, al comma 1, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la cui dotazione è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e al comma 2, stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;

l'art. 4, che stabilisce le finalità del Fondo;

Visto il decreto 26 settembre 2016, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2016;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 14;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 novembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Persona con disabilità grave»: persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge;

b) «Persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;

c) «Fondo»: il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'art. 3 della legge n. 112 del 2016;

d) «Progetto personalizzato»: il progetto individuale per la persona con disabilità di cui all'art. 14 della legge n. 328 del 2000;

e) «Sostegni»: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione;

f) «Budget di progetto»: la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.

Art. 2.

Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato

1. Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psicosociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e della definizione di strumenti nazionali di valutazione, anche in attuazione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del citato decreto interministeriale 26 settembre 2016, la valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree:

a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;

b) mobilità;

c) comunicazione e altre attività cognitive;

d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso la persona sia già stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.

3. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, secondo periodo.

4. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

5. Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.

Art. 3.

Interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Nel rispetto dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare, del comma 1, lettera *a)*, gli interventi e i servizi di cui al presente articolo sono proposti e condivisi con la persona con disabilità grave priva del sostegno familiare garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

2. Per le persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale, il progetto personalizzato di cui all'art. 2 prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.

3. Per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto di cui all'art. 2 sono rivalutate le condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente abitativo e relazionale di tipo familiare, come individuate al comma 4, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

4. Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto di cui all'art. 2, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4, presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 112 del 2016. In particolare:

a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;

b) deroghe al principio di cui alla lettera *a)* possono essere stabilite dalle regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;

c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;

d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;

e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

5. La persona con disabilità grave priva del sostegno familiare è accompagnata nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento, ove opportuno e secondo le modalità previste nel progetto di cui all'art. 2, in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi possono essere finanziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 112 del 2016, a valere sulle risorse del Fondo.

6. Gli interventi e servizi di cui al presente decreto, in ogni caso, non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015.

7. In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Art. 4.

Beneficiari

1. Beneficiari degli interventi e servizi di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Le modalità di accesso agli interventi e ai servizi sono individuate dalle regioni mediante l'adozione degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 6, comma 1.

2. Fermi restando gli interventi previsti in favore delle persone con disabilità grave dalla normativa vigente, nonché dalla ordinaria rete dei servizi territoriali, l'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

3. In esito alla valutazione di cui al comma 2 è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:

a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4.

4. Nell'erogazione dei finanziamenti le regioni tengono conto dei criteri di priorità indicati ai commi 2 e 3. Le regioni promuovono altresì interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3.

5. Fermo restando che gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'età.

Art. 5.

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016, pari ad euro 90 milioni, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3.

2. A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.

3. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati in via sperimentale nel 2016. Per gli anni successivi al 2016 tali criteri sono oggetto di specifica valutazione ed eventuale integrazione o revisione, da adottarsi con le medesime modalità del presente decreto.

4. A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati i seguenti:

a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'art. 3, commi 2 e 3;

b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4;

c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6;

d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7.

Gli interventi e i servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono inclusi nel budget di progetto.

5. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 112 del 2016, alla definizione degli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le risorse di cui al presente decreto sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 6.

Erogazione e monitoraggio

1. Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La programmazione degli interventi di cui al presente decreto si inserisce nella più generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalità specificate con i relativi decreti di riparto.

2. Gli indirizzi di programmazione adottati, di cui al comma 1, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 3. Gli indirizzi di programmazione sono eventualmente modificati a seguito della definizione degli obiettivi di servizio, adottati nelle modalità di cui all'art. 5, comma 5, e sono comunque aggiornati almeno ogni tre anni. La comunicazione degli aggiornamenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è propedeutica all'erogazione delle corrispondenti annualità del Fondo.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 112 del 2016, le regioni definiscono altresì i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

4. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 5, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, le regio-

ni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima.

5. Le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera *b)*, del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo. A tal fine, con riferimento agli interventi e ai servizi di cui all'art. 5, comma 4, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera *d)*, erogati a valere sul Fondo, è compilato il campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce «A1.21», indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima sezione 3 indicando «Fondo PCD prive del sostegno familiare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 23 novembre 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 129

TABELLA *1*

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - RISORSE DESTINATE ALLE REGIONI ANNO 2016

Regioni	Quota di popolazione nella classe di età 18-64 anni	Risorse (€)
Abruzzo	2,2%	1.980.000
Basilicata	1,0%	900.000
Calabria	3,4%	3.060.000
Campania	10,1%	9.090.000
Emilia-Romagna	7,3%	6.570.000
Friuli-Venezia Giulia	2,0%	1.800.000
Lazio	10,1%	9.090.000
Liguria	2,5%	2.250.000
Lombardia	16,7%	15.030.000
Marche	2,6%	2.340.000
Molise	0,5%	450.000
Piemonte	7,2%	6.480.000
Puglia	6,9%	6.210.000
Sardegna	2,9%	2.610.000
Sicilia	8,6%	7.740.000
Toscana	6,1%	5.490.000
Umbria	1,5%	1.350.000
Valle d'Aosta	0,2%	180.000
Veneto	8,2%	7.380.000
TOTALE ...	100,0%	90.000.000

17A01369

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Avvenire società cooperativa edilizia», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Avvenire Società Cooperativa Edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad € 1.427.993,00, si riscontra una massa debitoria a breve pari ad € 2.216.008,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 898.067,00;

Considerato che in data 18 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Avvenire Società Cooperativa Edilizia» con sede in Follonica (GR) (codice fiscale 00230820532) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Niccolò Persiani (codice fiscale PRSNCL67P25D612V), nato a Firenze il 25 settembre 1967, ivi domiciliato, in piazza Indipendenza, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01355

DECRETO 2 febbraio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Elettromeccanica Sud soc. coop. in sigla Cems soc. coop», in Nola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Elettromeccanica Sud Soc. coop. in sigla CEMS Soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Lega nazionale delle cooperative e mutue dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che, da quanto emerge dal verbale di revisione, la cooperativa non è più in grado di svolgere la propria attività poiché la mancanza di disponibilità liquide non consente all'ente di far fronte ai propri impegni con puntualità;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia un attivo patrimoniale pari ad € 8.305.975,00 di cui € 983.287,00 riferiti a rimanenze di magazzino — sempre più soggette a svalutazione —, una perdita in formazione di circa € 855.964,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 211.109,00;

Considerato che dalla suddetta situazione patrimoniale si rileva altresì un monte crediti verso clienti per un valore di € 5.800.441,00 di cui oltre € 3.300.000,00 di difficile realizzo e/o di incaglio acclarato, che sono segnalati, a carico della cooperativa, diversi decreti ingiuntivi di pagamento, alcuni dei quali divenuti esecutivi (€ 506.057,48 a favore della Unipol SAI ed € 60.000,00 a favore di alcuni fornitori), che l'ente ha inoltre presentato numerose opposizioni avverso decreti ingiuntivi di pagamento a carico del medesimo e che alto è il rischio di trasformare le azioni di recupero coatto in istanze di fallimento;

Considerato che in data 11 gennaio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Elettromeccanica Sud Soc. coop. in sigla CEMS Soc. coop», con sede in Nola (Napoli) (codice fiscale 80032110639) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Tacchilei (codice fiscale TCCDNL75E02D653R) nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1975, ivi domiciliato, via Cupa n. 31/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01356

DECRETO 13 febbraio 2017.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 giugno 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è stato delegato alla firma «d'ordine del Ministro» del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° marzo 2017 nella misura pari a - 0,08%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 2017, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,92%.

Roma, 13 febbraio 2017

D'ordine del Ministro
Il direttore generale
SAPPINO

17A01344

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 febbraio 2017.

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. (Ordinanza n. 437).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del dipartimento della Protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, nonché del 22 gennaio 2017, n. 436 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Inquadramento degli Interventi conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

1. Nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, individuati con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, le misure di cui all'art. 2 e gli altri interventi di soccorso e assistenza alla popolazione necessari in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, posti in essere dalle componenti, anche territoriali, e dalle Strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile sono da considerarsi quali misure integrative nell'ambito delle attività in corso in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa e le relative spese sono assoggettate alle corrispondenti modalità di monitoraggio e rendicontazione.

Art. 2.

Misure conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria.

1. Per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dall'art. 1, le componenti, anche territoriali, e le Strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile provvedono, con le modalità previste dalla presente ordinanza e, per quanto necessario, anche avvalendosi dei poteri previsti dalle disposizioni contenute nelle ordinanze richiamate in premessa, agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e all'attuazione delle seguenti misure:

a) organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche;

c) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016, come modificato dall'art. 5 dell'ordinanza n.408/2016.

Art. 3.

Ricognizione delle spese sostenute maltempo nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria non interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

1. In considerazione delle gravi incombenze organizzative e amministrative già in capo alle Regioni Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici di cui in premessa, il dipartimento della Protezione civile provvede direttamente alla ricognizione delle spese connesse all'attuazione delle misure di cui all'art. 2 nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui all'art. 1, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale e poste in essere in aggiunta o al di fuori dei procedimenti, contratti e convenzioni già in essere per le medesime finalità.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è svolta in relazione alle spese sostenute:

a. dalle Regioni Lazio, Marche e Umbria e dai rispettivi enti locali interessati;

b. dagli enti regionali, provinciali e locali, inclusi i consorzi di bonifica delle Regioni Lazio, Marche e Umbria;

c. dalle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, per gli interventi e attività posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza;

d. dai soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilità, per gli interventi e attività posti in essere nel quadro delle strutture di coordinamento preposte alla gestione dell'emergenza. La ricognizione delle spese nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera terrà, altresì, conto delle prestazioni dovute e previste nei relativi contratti di servizio o concessione.

Art. 4.

Gruppo operativo del dipartimento della Protezione civile

1. Presso il dipartimento della Protezione civile è costituito un apposito gruppo operativo che, sulla base di indicazioni operative appositamente emanate dal Capo del dipartimento della Protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, provvede alla disciplina, ricognizione e rimborso delle spese di cui all'art. 3 e delle procedure e modalità di concorso alla relativa copertura finanziaria, prevedendo la possibilità di riconoscere, su motivata richiesta degli Enti locali interessati, il trasferimento di risorse in via di anticipazione rispetto alla successiva fase di rendicontazione. Partecipano all'attività del gruppo operativo, in relazione ai territori di competenza, anche i rappresentanti delle Regioni interessate. All'esito delle attività di ricognizione di cui al presente comma il gruppo operativo predispone un documento riepilogativo delle spese ammissibili per la successiva approvazione del Capo del dipartimento della Protezione civile.

2. Ai componenti del gruppo operativo si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 400/2016 ed alla sua costituzione si provvede con apposito provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992.*

1. Le Regioni Lazio, Marche e Umbria provvedono, nei rispettivi territori non interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, al coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Le Regioni, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvedono all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni le Regioni indicano le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le Regioni trasmettono al dipartimento della Protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sin-

tesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dalle Regioni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate dall'art. 1 della presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

2. Alle misure disciplinate dall'art. 2 della presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del 20 gennaio 2017 citata in premessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 225/1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

Il Capo del dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it - sezione provvedimenti.

17A01394

ORDINANZA 16 febbraio 2017.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 438).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, nonché del 22 gennaio 2017, n. 436 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Integrazioni e modifiche all'ordinanza n. 436/2017 ed all'ordinanza n. 400/2016

1. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 436/2017, dopo le parole «31 ottobre 2016» sono aggiunte le seguenti: «e del 20 gennaio 2017».

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 400/2016, dopo il termine «dirigenziale» è inserito «e non» e dopo il periodo «personale dirigente dell'area VIII 2002/2005» è aggiunto il seguente: «e di cui all'art. 71 del CCNL 2002/2005 del comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri». Al medesimo art. 3, comma 2, il periodo «31 dicembre 2016» è sostituito dal seguente: «per il perdurare dello stato di emergenza e fino al termine dello stesso».

Art. 2.

Disposizioni in materia di adempimenti in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e al Piano triennale per la trasparenza e integrità 2016-2018, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza e per l'aggiornamento dei suddetti piani, sono rinviati, per i suddetti Comuni, al trentesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni in materia di adempimenti connessi alle attività dell'Istituto nazionale di statistica

1. Gli effetti delle sospensione degli adempimenti di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 400/2016 sono prorogati fino al 30 giugno 2017 e sono estesi, a decorrere dal 26 ottobre 2016, ai Comuni inclusi nell'allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

Art. 4.

Estensioni delle disposizioni in materia di temporaneo potenziamento delle capacità di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro e studio a favore dei cittadini delle Regioni Abruzzo ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi.

1. Al fine di preservare la coesione sociale delle comunità colpite dagli eventi sismici di cui in premessa anche nelle prime fasi dell'emergenza, nelle more della realizzazione e assegnazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, della definitiva opzione volta alla fruizione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di altra soluzione alloggiativa avente il carattere di stabilità, le Regioni Abruzzo e Umbria, in qualità di soggetti attuatori i sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, sono autorizzate a predisporre interventi immediati di temporaneo potenziamento della capacità del trasporto pubblico locale finalizzati a consentire i collegamenti d'emergenza per ragioni lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 ed i comuni ove risultano temporaneamente alloggiati in strutture alberghiere i cittadini provenienti dai predetti comuni.

2. Le misure di temporaneo potenziamento possono consistere nell'attivazione di nuovi collegamenti specificamente finalizzati alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare i tempi di percorrenza e il relativo pieno utilizzo, ovvero nell'estensione agli aventi titolo delle agevolazioni già riconosciute dalle vigenti disposizioni regionali qualora al fabbisogno di mobilità possa corrispondersi mediante utilizzo o potenziamento di collegamenti già esistenti e operativi.

3. Le misure di cui al presente articolo sono poste in essere limitatamente alla durata dello stato di emergenza e la relativa pianificazione operativa è revisionata con periodicità mensile, in ragione della progressiva riduzione del numero di persone ospitate nelle strutture alberghiere.

Art. 5.

Anticipazione delle misure più urgenti per il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile.

1. In considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche in conseguenza del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, nelle more del completamento della ricognizione prevista dall'art. 3 dell'ordinanza n. 396/2016, il Dipartimento della Protezione civile può autorizzare l'avvio immediato e con procedure di urgenza delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, entro il limite massimo di euro 13,2 milioni, come di seguito suddivisi:

a. fino a un massimo di euro 3,2 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;

b. fino a un massimo di euro 3 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome intervenute, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;

c. fino a un massimo di euro 1,5 milioni per le esigenze delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile;

d. fino a un massimo di euro 2,5 milioni per le esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

e. fino a un massimo di euro 1,3 milioni per le esigenze delle Ministero della difesa;

f. fino a un massimo di euro 750.000,00 per le esigenze delle forze di polizia;

g. fino ad un massimo di euro 500.000 per le esigenze delle Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi a supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell'ANCI;

h. fino a un massimo di euro 300.000,00 per le esigenze della Croce Rossa Italiana;

i. fino a un massimo di euro 150.000,00 per le esigenze del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

2. A tal fine il massimale di cui al comma 1, lettera *a)* è ripartito tra le 4 Regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni documentati, e i massimali di cui alle lettere *b)*, *c)* e *g)* del medesimo comma 1 sono ripartiti tra i soggetti beneficiari in proporzione al numero delle risorse impiegate e al periodo di impiego dei soccorritori, volontari e non, come risultanti dalle rilevazioni di presenza riferite al periodo dal 24 agosto al 31 gennaio.

3. I soggetti beneficiari presentano al Dipartimento della Protezione civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso poste in essere nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della Protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.

4. Per le finalità di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.

5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo è autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016.

6. Con proprio provvedimento il Capo del Dipartimento della Protezione civile può destinare le somme eventualmente residue all'esito della realizzazione delle attività di cui al presente articolo al finanziamento di eventuali fabbisogni eccedenti da parte di altri soggetti beneficiari che ne facciano documentata richiesta.

Art. 6.

Ulteriori disposizioni in materia di verifiche di agibilità post sismica degli edifici

1. Al fine di garantire adeguato supporto tecnico ed amministrativo all'attività di coordinamento della Dicomac afferente all'espletamento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici interessati dagli eventi calamitosi in premessa, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Regione Piemonte e Arpa Piemonte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al personale non dirigenziale ed a quello titolare di posizione organizzativa, impegnato presso le sedi regionali nei compiti di supporto alle attività di verifica in forza della convenzione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* e comma 2 lettera *b)*, dell'ordinanza n. 392/2016, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* e comma 3, lettera *c)*, dell'ordinanza n. 396/2016, come modificate ed integrate dall'art. 7 dell'ordinanza n. 400/2016.

Art. 7.

Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Per garantire la piena operatività della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, anche tenuto conto dell'aggravamento del contesto emergenziale a seguito degli eventi di cui alla delibera del 20 gennaio 2017, la Regione Abruzzo, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reperimento del personale di cui all'art. 50-*bis* decreto-legge convertito n. 189/2016, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 10 unità, per la durata di 6 mesi e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di euro 220.000,00, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge convertito n. 78/2010, ed all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni in materia di donazioni

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 389/2016, cosi come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 391/2016 è aggiunto il seguente comma: «3. In presenza di situazioni eccezionali, che non consentono l'espletamento della procedura di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa per l'accettazione di risorse comunque finalizzate all'attuazione di iniziative di sostegno a favore dei territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, da non destinare all'attuazione di singoli progetti».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

Il Capo del dipartimento: CURCIO

17A01395

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Blincyto». (Determina n. 207/2017).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale BLINCYTO - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 novembre 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/15/1047/001 38,5 microgrammi - polvere per concentrato e soluzione per soluzione per infusione - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 38,5 mcg - soluzione.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la domanda con la quale la ditta Amgen Europe B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 25 luglio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 25 ottobre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale BLINCYTO nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 38,5 microgrammi - polvere per concentrato e soluzione per soluzione per infusione - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 38,5 mcg - soluzione.

AIC n. 044550010/E (in base 10) 1BHKVU (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Blincyto è indicato per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale è classificata come segue:

Confezione: 38,5 microgrammi - polvere per concentrato e soluzione per soluzione per infusione - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro) 38,5 mcg - soluzione.

AIC n. 044550010/E (in base 10) 1BHKVU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2826,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4664,16.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica potenziale, senza applicazione dei benefici economici, da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006;

il non inserimento nel fondo per i farmaci innovativi ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR)».

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Managed Entry Agreement come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 18 mesi. Tre mesi prima della scadenza dei 18 mesi, calcolati a partire dalla data di efficacia della determinazione di classificazione e prezzo, l'azienda si impegna a riavviare il procedimento per la contrattazione delle condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Blincyto è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01269

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lucentis», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 206/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lucentis»;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 settembre 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LUCENTIS è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione iniettabile - 0,23 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) uso intravitreo 1 flaconcino con un ago filtro + 1 ago per iniezione + 1 siringa»;

AIC n. 037608027/E (in base 10) 13VQLV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 742,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1224,60.

«10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - siringa preriempita 0,165 ml - 1 siringa preriempita»;

AIC n. 037608041/E (in base 10) 13VQM9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 742,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1224,60.

Indicazioni terapeutiche: «Lucentis» è indicato negli adulti per:

— Il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD);

— Il trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV);

— Il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico (DME);

— Il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale).

Conferma del registro di monitoraggio AIFA.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory per tutte le confezioni autorizzate e per tutte le indicazioni rimborsate, come da condizioni negoziali.

Eliminazione del *payment by results* attuamente vigente, come da condizioni negoziali.

Meccanismo di *capping* per ogni nuovo occhio trattato, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lucentis» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01270

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Xalkori». (Determina n. 205/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la domanda con la quale la società Pfizer Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale XALKORI:

«Xalkori» è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (*Non-small Cell Lung Cancer*, NSCLC) positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio avanzato,

sono rimborsate come segue:

Confezioni:

200 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU) - 60 capsule;

AIC n. 042549016/E (in base 10) 18LHSS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6537,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10789,32.

200 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 60 capsule;

AIC n. 042549028/E (in base 10) 18LHT4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6537,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10789,32.

250 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU) - 60 capsule;

AIC n. 042549030/E (in base 10) 18LHT6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6537,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10789,32.

250 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 60 capsule;

AIC n. 042549042/E (in base 10) 18LHTL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6537,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10789,32.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Applicazione per la prima linea di trattamento dei seguenti meccanismi di rimborso condizionato:

Payment by result come da condizioni negoziali.

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Conferma, per la seconda linea di trattamento, delle condizioni negoziali vigenti.

Conferma del requisito dell'innovazione terapeutica potenziale fino a scadenza già prevista.

Validità del contratto: 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xalkori» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01271

DETERMINA 3 febbraio 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Simponi». (Determina n. 203/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Janssen Biologics B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 febbraio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale SIMPONI:

Spondiloartrite assiale non radiografica (SpA assiale *nr).*

Simponi è indicato per il trattamento di pazienti adulti con grave spondiloartrite assiale non radiografica in fase attiva con segni obiettivi di infiammazione come indicato da elevati livelli di proteina C reattiva (PCR) e/o dall'evidenza nella risonanza magnetica per immagini (MRI), che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Sono rimborsate come segue:

confezione: «50 mg - soluzione per iniezione in penna preriempita - uso sottocutaneo-penna preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 039541014/E (in base 10) 15QQ8Q (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1157,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51;

confezione: «50 mg - soluzione per iniezione in siringa preriempita - uso sottocutaneo-siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 039541038/E (in base 10) 15QQ9G (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1157,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51;

confezione: «100 mg - soluzione per iniezione in penna preriempita (vetro) 1 ml– uso sottocutaneo 1 penna preriempita» - A.I.C. n. 039541053/E (in base 10) 15QQ9X (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 1157,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1909,51;

confezione: «100 mg - soluzione per iniezione in siringa preriempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 039541077/E (in base 10) 15QQBP (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 1157,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1909,51;

validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Eliminazione del Payment by results per l'indicazione Colite Ulcerosa (CU) dal 1° febbraio 2017.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Simponi» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 febbraio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A01288

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 26 gennaio 2017.

Sospensione del termine di cui alla lettera *a)* del provvedimento 25 giugno 2015, in materia di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 26/2017).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto il provvedimento in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica del 28 luglio 2016

(pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2016 e in www.gpdp.it doc. web n. 5385167), che ha differito al 31 gennaio 2017 il termine assegnato ai sensi della lettera *a)* del provvedimento del 25 giugno 2015 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, doc. web n. 4120817) per apportare le modificazioni e integrazioni ivi prescritte, nonché i precedenti provvedimenti da quest'ultimo richiamati;

Vista la nota del 28 novembre 2016 con la quale il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ha trasmesso al Garante la documentazione relativa al monitoraggio dello stato di attuazione delle misure, nonché agli interventi di adeguamento programmati, rappresentando, in particola-

re, la necessità di disciplinare uniformemente, attraverso la formulazione schemi contrattuali standard, i rapporti con i fornitori dei servizi informatici relativi alle attività di intercettazione;

Vista la nota del 30 dicembre 2016 con la quale il Capo di Gabinetto del predetto Ministero ha trasmesso al Garante il verbale della riunione tenutasi il 14 dicembre 2016 con gli organi ed uffici competenti, nella quale si è prospettata la complessità derivante dal coinvolgimento di altre amministrazioni centrali, nonché l'esigenza di completare gli interventi programmati;

Vista la nota del 18 gennaio 2017 con la quale il Capo di Gabinetto del predetto Ministero ha convocato per il 27 gennaio 2017 il Gruppo di lavoro per l'attuazione delle prescrizioni del Garante impartite con provvedimento del 18 luglio 2013 (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2013 e in www.gpdp.it doc. web n. 2551507);

Vista la nota del 20 gennaio 2017 con la quale il Capo di Gabinetto ha prospettato l'opportunità di un'ulteriore proroga del termine anzidetto, per consentire lo sviluppo di una proficua interlocuzione tra l'Autorità e le Amministrazioni competenti all'adeguamento delle strutture e dei dispositivi riferibili ai servizi di polizia giudiziaria interessati dalle tecniche di cd. «remotizzazione», anch'esse oggetto delle prescrizioni in parola, interlocuzione che è opportuno si svolga tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia;

Ritenuta la disciplina uniforme dei rapporti contrattuali con i fornitori dei servizi informatici condizione essenziale per l'innalzamento dei livelli di affidabilità della sicurezza informatica richiesta dal Garante nell'ambito delle predette attività di intercettazione;

Considerato che dagli atti pervenuti emerge un sostanziale progresso nell'attuazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità, e riservata, tuttavia, ogni valutazione sugli schemi contrattuali anche all'esito di un esame congiunto con il Ministero;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Tutto ciò premesso il Garante

a) sospende sino al 31 dicembre 2017 i termini indicati nella lettera *a)* del provvedimento del 25 giugno 2015, con riserva di rivalutare la situazione sulla base di quanto il Ministero rappresenterà entro il 20 settembre 2017 circa lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento programmati;

b) dispone di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

al Ministero della giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura;

al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2017

Il Presidente
SORO

Il relatore
IANNINI

Il segretario generale
BUSIA

17A01349

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colfri».

Estratto determina n. 160/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: COLFRI.

Titolare AIC: Epifarma S.r.l., via San Rocco n. 6, 85033 Episcopia (PZ).

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043999010 (in base 10) 19YRT2 (in base 32);

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043999022 (in base 10) 19YRTG (in base 32);

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043999034 (in base 10) 19YRTU (in base 32);

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043999046 (in base 10) 19YRU6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 4 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 5,2 *mg)*;

10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 10,4 *mg)*;

20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 20,8 *mg)*;

40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 41,6 *mg)*.

Eccipienti:

compresse rivestite con film 5 mg.

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo di chinolina (E104).

compresse rivestite con film 10 mg;

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, rosso allura (E129).

compresse rivestite con film 20 mg;

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, carminio (E120).

compresse rivestite con film 40 mg;

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo tramonto (E110), rosso cocciniglia (E124).

Produzione del principio attivo:

Assia Chemical Industries Ltd, Teva-Tech Site

Ramat Hovav

Emek Sara , P.O. Box 2049

Be'Ersheva 84874 - Israele

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

UL.Szkolna 33, 95 - 054 Ksaweròw - Polonia

Confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti:

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

UL. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice - Polonia

Confezionamento secondario:

Special Product's Line S.p.A.

Strada Paduni n. 240

03012 Anagni (Frosinone) - Italia

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipercolesterolemia

Adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043999010 (in base 10) 19YRT2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,19;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,73;

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043999022 (in base 10) 19YRTG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,84;

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043999034 (in base 10) 19YRTU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,54;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,90;

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043999046 (in base 10) 19YRU6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,94;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Colfri» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colfri» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01204

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Ipso Pharma».

Estratto determina n. 161/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA IPSO PHARMA.

Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.l., via San Rocco n. 6, 85033 Episcopia (PZ).

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - AIC n. 043975010 (in base 10) 19Y0C2 (in base 32);

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043975022 (in base 10) 19Y0CG (in base 32);

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043975034 (in base 10) 19Y0CU (in base 32);

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043975046 (in base 10) 19Y0D6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 4 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 5,2 *mg)*;

10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 10,4 *mg)*;

20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 20,8 *mg)*;

40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 41,6 *mg)*.

Eccipienti:

Compresse rivestite con film 5 mg;

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

Film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo di chinolina (E104).

Compresse rivestite con film 10 mg

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, rosso allura (E129).

Compresse rivestite con film 20 mg

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, carminio (E120).

Compresse rivestite con film 40 mg

Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato.

Film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo tramonto (E110), rosso cocciniglia (E124).

Produzione del principio attivo:

Assia Chemical Industries Ltd, Teva-Tech Site

Ramat Hovav

Emek Sara, P.O. Box 2049

Be'Ersheva 84874 - Israele

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

UL.Szkolna 33, 95 - 054 Ksaweròw - Polonia

Confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti:

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

UL. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice - Polonia

Confezionamento secondario:

Special Product's Line S.p.A.

Strada Paduni n. 240

03012 Anagni (Frosinone) - Italia

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipercolesterolemia

Adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043975010 (in base 10) 19Y0C2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,19;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,73:

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043975022 (in base 10) 19Y0CG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,84;

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043975034 (in base 10) 19Y0CU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,54;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,90;

«40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043975046 (in base 10) 19Y0D6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 13;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,94;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina Ipso Pharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Ipso Pharma» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01205

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva».

Estratto determina n. 162/2017 del 1° febbraio 2017

Medicinale: LANSOPRAZOLO TEVA

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Lansoprazole 30 mg gastro-resistant capsules» 28 capsules blister Alu/Alu importato dalla Gran Bretagna, con numero di autorizzazione PL 00289/1359, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 – 80035 Nola

Confezione: Lansoprazolo Teva «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Alu/Alu - AIC n. 044485023 (in base 10) 1BFLDZ (in base 32)

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti

Composizione: ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

Principio attivo: 30 mg di lansoprazolo

Eccipienti:

Contenuto della capsula

zucchero sfere (contenenti saccarosio e amido di mais)

carbossimetilamido sodico (tipo A)

sodio laurilsolfato

povidone (K30)

oleato di potassio

acido oleico

ipromellosa

acido metacrilico – etile acrilato copolimero, 1:1, dispersione 30% (contenente polisorbitolo 80 e sodio laurilsolfato)

trietile citrato

titanio diossido (E-171)

talco

Involucro della capsula (per i blister)

ipromellosa

carragenina

potassio cloruro

cera carnauba

Inchiostro

gomma lacca

glicole propilenico

idrossido di ammonio

potassio idrossido

ferro ossido nero (E172)

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica

trattamento dell'esofagite da reflusso

profilassi dell'esofagite da reflusso

eradicazione dell'helicobacter pylori (H. pylori) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a H. pylori

trattamento delle ulcere gastriche e duodenali benigne indotte da farmaci antinfiammatori non-steroidei (FANS) nei pazienti che richiedono un trattamento cronico con FANS

profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate a farmaci antinfiammatori non steroidei nei pazienti a rischio che richiedono un trattamento cronico

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica

sindrome di Zollinger Ellison

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Lansoprazolo Teva «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Alu/Alu - AIC n. 044485023 (in base 10) 1BFLDZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 1-48

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6,85

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lansoprazolo Teva è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01206

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salonpas Flessibile».

Estratto determina AAM/AIC n. 9/2017 del 24 gennaio 2017

Procedura europea n. UK/H/5352/001/MR; UK/H/5352/001/IB/003; UK/H/5352/001/IA/004; UK/H/5352/001/IB/008; UK/H/5352/001/IA/009; UK/H/5352/001/IB/011; UK/H/5352/001/IB/012

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «SALONPAS FLESSIBILE», nelle forme e confezioni: «105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 3 empiastri in bustina cellophane/pe/al/pe e «105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 5 empiastri in bustina cellophane/pe/al/pe, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Hisamitsu UK Limited, con sede legale e domicilio fiscale in 5 Chancery Lane, London WC2A 1LG, Regno Unito (UK).

Confezioni:

«105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 3 empiastri in bustina cellophane/pe/al/pe - AIC n. 042979017 (in base 10) 18ZMQ9 (in base 32)

«105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 5 empiastri in bustina cellophane/pe/al/pe - AIC n. 042979029 (in base 10) 18ZMQ9P (in base 32)

Forma farmaceutica: empiastro medicato

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttori dei principi attivi: Salicilato di metile: Api Corporation 955 Oaza-Koiwai, Yoshitomi-cho, Chikujo-gun, Fukuoka 871-8550 Giappone. Levomentolo: Nagaoka & Co., Ltd 4-7-18, Nishinomiyahama, Nishinomiya-shi, Hyogo, 662-0934 Giappone.

Produttore del prodotto finito: rilascio lotti: Penn Pharmaceutical Services Limited 23 - 24 Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, NP22 3AA - Regno Unito; Controllo dei lotti, produzione e confezionamento primario e secondario: Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. 408, Tashirodaikan - machi, Tosu, Saga 841-0017

Composizione: Ogni empiastro medicato contiene:

Principio attivo: salicilato di metile al 10 % (105mg) e levomentolo al 3 % (31,5mg)

Eccipienti: resina di idrocarburi aliciclici saturi; paraffina liquida; poli-isobutilene; copolimero a blocchi stirene-isoprene-stirene; silicato di alluminio sintetico; matrice di supporto; pellicola in plastica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dei dolori muscolari e articolari associati a strappi muscolari e distorsioni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042979017 - «105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 3 empiastri in bustina cellophane/pe/al/pe

Classe di rimborsabilità: «C bis»

Confezione: AIC n. 042979029 - «105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 5 empiastri in bustina cellophane/pe/al/pe

Classe di rimborsabilità: «C bis»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042979017 - «105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 3 empiastri in bustina cellophane/pe/al/pe - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042979029 - «105 mg/31,5 mg empiastro medicato» 5 empiastri in bustina cellophane/pe/al/pe - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01207

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferamol».

Estratto determina AAM/AIC n. 8/2017 del 23 gennaio 2017

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «EFFERAMOL», nelle forme e confezioni: «1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in tubo PP e «1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in blister PO/AL/PVC, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede legale e domicilio fiscale in Via dei Castelli Romani, 22, 00071 - Pomezia - Roma (RM) Italia - codice fiscale 01163980681.

Confezioni:

«1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in tubo PP - AIC n. 044482014 (in base 10) 1BFHGY (in base 32)

«1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in blister PO/AL/PVC - AIC n. 044482026 (in base 10) 1BFHHB (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa effervescente

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Atabay Kima Sanayi Ve Ticaret A.S. (Turkey).

Produttori del prodotto finito: Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Anagni (Frosinone) - Italia, Strada Paduni 240 (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

Principio attivo: paracetamolo 1000 mg

Eccipienti: sodio idrogeno carbonato; sodio carbonato anidro; acido citrico anidro; sorbitolo; sodio docusato; sodio benzoato; simeticone; aroma arancio; sucralosio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio, mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 044482014 - «1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in tubo PP

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 044482026 - «1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in blister PO/AL/PVC

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 044482014 - «1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in tubo PP - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n. 044482026 - «1000 mg compressa effervescente» 12 compresse in blister PO/AL/PVC - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01208

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mestane».

Estratto determina AAM/PPA /36 del 23 gennaio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società NTC S.r.l. (Codice fiscale 03503980967)

Medicinale: MESTANE

Confezioni AIC n.:

041398013 - «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC

041398025 - «25 mg compresse rivestite» 90 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC

alla società Sophos Biotech S.r.l. (Codice fiscale 13530751000)

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01209

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Hospira».

Estratto determina AAM/PPA /35 del 23 gennaio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale n. 02292260599).

Medicinale: IRINOTECAN HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037037013 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 mg/2 ml;

A.I.C. n. 037037025 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 037037037 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500 mg/25 ml.

alla società Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.

codice S.I.S. 2653.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01210

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Mibeg», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 70/2017 del 24 gennaio 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MIBEG.

Confezioni:

A.I.C. n. 039096 019 «74 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose da 10 ml

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt medical B.V.

Procedura nazionale

Con scadenza il 16 febbraio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01242

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Actigrip», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 68/2017 del 24 gennaio 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ACTIGRIP.

Confezioni: A.I.C. n. 024823 066 «compresse» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del Prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01243

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 71/2017 del 24 gennaio 2017

Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC GENERICI.

Confezioni:

040114011 - 2 mg/0,625 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL;

040114023 - 2 mg/0,625 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL;

040114035 - 2 mg/0,625 mg compresse 60 compresse in blister AL/AL;

040114047 - 2 mg/0,625 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL;

040114050 - 4 mg/1,25 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL;

040114062 - 4 mg/1,25 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL;

040114074 - 4 mg/1,25 mg compresse 60 compresse in blister AL/AL;

040114086 - 4 mg/1,25 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL.

Titolare AIC: Doc generici S.r.l.

Procedura decentrata IT/H/0200/001-002/R/001.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Perindopril e Indapamide Doc Generici» non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale «Perindopril e Indapamide Doc Generici» non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01244

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Tau-Tux», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 73/2017 del 24 gennaio 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TAU-TUX.

Confezioni:

026973 014 «0,6% sciroppo» flacone 200 ml;

026973 026 «6% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Procedura nazionale

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: 026973 014 «0,6% sciroppo» flacone 200 ml;

a: 026973 014 «30 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

e

da: 026973 026 «6% gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

a: 026973 026 «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

È approvata altresì la variazione tipo IB: C.I.z codice pratica n. N1B/2015/4432 relativa all'adeguamento del foglio illustrativo, riassunto delle caratteristiche del prodotto ed etichettatura al formato predisposto Q.R.D.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01245

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin EG»

Estratto determina n. 201/2017 del 3 febbraio 2017

Medicinale: CASPOFUNGIN EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., Via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044255014 (in base 10), 1B6KT6 (in base 32);

«70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044255026 (in base 10), 1B6KTL (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo:

ciascun flaconcino da 50 mg contiene 50 mg di caspofungin (come acetato);

ciascun flaconcino da 70 mg contiene 70 mg di caspofungin (come acetato).

Eccipienti:

saccarosio;

mannitolo;

acido acetico glaciale;

sodio idrossido (per aggiustare il pH).

Produzione del principio attivo: Teva API India Ltd., Gajraula site Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar Gajraula - 244 235 (Uttar Pradesh), India.

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Famar Health Care Services Madrid SAU, Avda Leganes, 62 28923 Alcorcón (Madrid) - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della candidiasi invasiva, in pazienti adulti o pediatrici;

trattamento della aspergillosi invasiva in pazienti adulti o pediatrici refrattari o intolleranti alla terapia con amfotericina B, formulazioni lipidiche di amfotericina B e/o itraconazolo.

Vengono definiti refrattari alla terapia i pazienti con infezioni che progrediscono o non migliorano dopo un periodo minimo di 7 giorni di trattamento con dosi terapeutiche di terapia antifungina efficace.

Terapia empirica di presunte infezioni fungine (come Candida o Aspergillus) in pazienti adulti o pediatrici neutropenici con febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044255014 (in base 10) 1B6KT6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 320.96.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 529.71.

Confezione: «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044255026 (in base 10) 1B6KTL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 408.25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 673.77.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Caspofungin EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Caspofungin EG» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01246

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone Aurobindo»

Estratto determina n. 199/2017 del 3 febbraio 2017

Medicinale: OSSICODONE AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno - Varese.

Confezioni:

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318016 (in base 10),, 18CG60 (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318028 (in base 10), 18CG6D (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318030 (in base 10), 18CG6G (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318042 (in base 10), 18CG6U (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318055 (in base 10), 18CG77 (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318067 (in base 10), 18CG7M (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318079 (in base 10), 18CG7Z (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 042318081 (in base 10), 18CG81 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318093 (in base 10), 18CG8F (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318105 (in base 10), 18CG8T (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318117 (in base 10), 18CG95 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318129 (in base 10), 18CG9K (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318131 (in base 10), 18CG9M (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318143 (in base 10), 18CG9Z (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318156 (in base 10), 18CGBD (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318168 (in base 10), 18CGBS (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 042318170 (in base 10), 18CGBU (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318182 (in base 10), 18CGC6 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318194 (in base 10), 18CGCL (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318206 (in base 10), 18CGCY (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318218 (in base 10), 18CGDB (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318220 (in base 10), 18CGDD (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318232 (in base 10), 18CGDS (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318244 (in base 10), 18CGF4 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318257 (in base 10), 18CGFK (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 042318269 (in base 10), 18CGFX (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318271 (in base 10), 18CGFZ (in base 32) ;

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318283 (in base 10), 18CGGC (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318295 (in base 10), 18CGGR (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318307 (in base 10), 18CGH3 (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318319 (in base 10), 18CGHH (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318321 (in base 10), 18CGHK (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318333 (in base 10), 18CGHX (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318345 (in base 10), 18CGJ9 (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318358 (in base 10), 18CGJQ (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 042318360 (in base 10), 18CGJS (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in contenitore hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 042318372 (in base 10), 18CGK4 (in base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 042318384 (in base 10), 18CGKJ (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318396 (in base 10), 18CGKW (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318408 (in base 10), 18CGL8 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318410 (in base 10), 18CGLB (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318422 (in base 10), 18CGLQ (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318434 (in base 10), 18CGM2 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318446 (in base 10), 18CGMG (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318459 (in base 10), 18CGMV (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318461 (in base 10), 18CGMX (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318473 (in base 10), 18CGN9 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318485 (in base 10), 18CGNP (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 042318497 (in base 10), 18CGP1 (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in contenitore hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 042318509 (in base 10), 18CGPF (in base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 042318511 (in base 10), 18CGPH (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318523 (in base 10), 18CGPV (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318535 (in base 10), 18CGQ7 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318547 (in base 10), 18CGQM (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318550 (in base 10), 18CGQQ (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318562 (in base 10), 18CGR2 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318574 (in base 10), 18CGRG (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318586 (in base 10), 18CGRU (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318598 (in base 10), 18CGS6 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318600 (in base 10), 18CGS8 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318612 (in base 10), 18CGSN (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in contenitore hdpe - A.I.C. n. 042318624 (in base 10), 18CGT0 (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in contenitore hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 042318636 (in base 10), 18CGTD (in base 32);

«20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 042318648 (in base 10), 18CGTS (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ciascuna compressa a rilascio prolungato contiene:

5 mg di ossicodone cloridrato, pari a 4,5 mg di ossicodone;

10 mg di ossicodone cloridrato, pari a 9 mg di ossicodone;

20 mg di ossicodone cloridrato, pari a 18 mg di ossicodone.

Principio attivo: ossicodone.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Ipromellosa;

Povidone K30;

Acido stearico;

Magnesio stearato;

Silice colloidale anidra.

Rivestimento:

5 mg:

Alcol polivinilico;

Titanio diossido (E171);

Macrogol 3350;

Talco;

Indigotina Lacca d'alluminio (E132);

Ossido di ferro giallo (E172);

10 mg:

Titanio diossido (E171);

Ipromellosa;

Macrogol 400;

Polisorbato 80;

20 mg:

Alcol polivinilico;

Titanio diossido (E171);

Macrogol 3350;

Talco;

Ossido di ferro rosso (E172).

Produzione del principio attivo:

Noramco, Inc, site 1: 1440 Olympic Drive, 30601-1645 Athens, Georgia - Stati Uniti; site 2: 500 Swedes Landing Road, 19801 - 4417 Wilmington - DE - Stati Uniti;

MacFarlan Smith Limited, 10 Wheatfield Road, EH11 2QA Edinburgh, Scotland - Regno Unito.

Produzione del prodotto finito:

Actvis ehf – Reykiavikurvegur, 78 - IS-220 Hafnarfjörður (Islanda) (Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

Balkanpharma-Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600 (Bulgaria) (Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

Actavis UK Limited – Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 8NS - Regno Unito (Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: dolore intenso gestibile in maniera adeguata solo con analgesici oppioidi.

«Ossicodone Aurobindo» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età uguale e superiore a 12 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318117 (in base 10), 18CG95 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,53.

Confezione: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 042318206 (in base 10), 18CGCY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Confezione: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318410 (in base 10), 18CGLB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,53.

Confezione: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al/pet - A.I.C. n. 042318547 (in base 10), 18CGQM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ossicodone Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossicodone Aurobindo» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01247

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan Generics».

Estratto determina n. 192/2017 del 3 febbraio 2017

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS.

Titolare AIC: Mylan S.p.A. - Via Vittor Pisani 20 - 20124 Milano.

Confezioni:

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924012 (in base 10) 19WGKD (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924024 (in base 10) 19WGKS (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924036 (in base 10) 19WGL4 (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924048 (in base 10) 19WGLJ (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924051 (in base 10) 19WGLM (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924 063 (in base 10) 19WGLZ (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924075 (in base 10) 19WGMC (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924087 (in base 10) 19WGMR (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924099 (in base 10) 19WGN3 (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924101 (in base 10) 19WGN5 (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924113 (in base 10) 19WGNK (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924125 (in base 10) 19WGNX (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924137 (in base 10) 19WGP9 (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924149 (in base 10) 19WGPP (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924152 (in base 10) 19WGPS (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924164 (in base 10) 19WGQ4 (in base 32);

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924176 (in base 10) 19WGQJ (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924188 (in base 10) 19WGQW (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924190 (in base 10) 19WGQY (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924202 (in base 10) 19WGRB (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924214 (in base 10) 19WGRQ (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924226 (in base 10) 19WGS2 (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924238 (in base 10) 19WGSG (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924240 (in base 10) 19WGSJ (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924253 (in base 10) 19WGSX (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924265 (in base 10) 19WGT9 (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924277 (in base 10) 19WGTP (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924289 (in base 10) 19WGU1 (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924291 (in base 10) 19WGU3 (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924303 (in base 10) 19WGUH (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924315 (in base 10) 19WGUV (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924327 (in base 10) 19WGV7 (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924339 (in base 10) 19WGVM (in base 32);

«300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924341 (in base 10) 19WGVP (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924354 (in base 10) 19WGW2 (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924366 (in base 10) 19WGWG (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924378 (in base 10) 19WGWU (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924380(in base 10) 19WGWW (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924392 (in base 10) 19WGX8 (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924404 (in base 10) 19WGXN (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924416 (in base 10) 19WGY0 (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924428 (in base 10) 19WGYD (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924430 (in base 10) 19WGYG (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924442 (in base 10) 19WGYU (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924455 (in base 10) 19WGZ7 (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924467 (in base 10) 19WGZM (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924479 (in base 10) 19WGZZ (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924481 (in base 10) 19WH01 (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924493 (in base 10) 19WH0F (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924505 (in base 10) 19WH0T (in base 32);

«300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone hdpe- AIC n. 043924517 (in base 10) 19WH15 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: ogni compressa contiene 150 mg di irbesartan e 12,5 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Magnesio stearato;

Sodio laurilsolfato;

Silice colloidale anidra;

Cellulosa microcristallina;

Amido di mais pregelatinizzato;

Povidone;

Lattosio monoidrato;

Croscarmellosa sodica.

Solo 300 mg/12,5 mg:

Giallo di chinolina (E104);

Film di rivestimento:

Ipromellosa;

Lattosio monoidrato;

Biossido di titanio (E171);

Macrogol;

Ossido di ferro rosso (E172);

Ossido di ferro nero (E172);

Ossido di ferro giallo (E172).

Produzione del principio attivo:

Irbesartan

Mylan Laboratories Limited (Unit-3) - Plot No. 35,36,38 to 40, 49 to 51, Phase IV, IDA jeedimetla, Hyderabad, 500 055, Telangana - India;

Mylan Laboratories Limited (Unit-7) - Plot No. 14, 99 and 100, Pashamylaram Phase II, Patancheru, Medak district - 502307, Telangana - India.

Idroclorotiazide

IPCA Laboratories Limited - P.O. Sejavta, Ratlam, Madhya Pradesh – 457 002 - India.

Produzione del prodotto finito:

Produzione:

Mylan Laboratories Limited - F-4 & F-12 MIDC, Malegaon, Sinnar, Nashik-422 113, Maharastra - India.

Confezionamento primario e secondario:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 - Irlanda;

Mylan Hungary KFT - H-2900 Komàrom, Mylan utca 1 - Ungheria;

Mylan Laboratories Limited - F-4 & F-12 MIDC, Malegaon, Sinnar, Nashik-422 113, Maharastra - India.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italia) S.p.A. - Viale Delle Industrie, 2 – 20090 Settala (MI) - Italia;

PKL Service Gmbh & Co KG - Haasstr.8, Darmstadt, Hessen, 64293 Darmstadt - Germania;

Pharmlog Pharma logistik GmbH - Siemenstr. 1, 59199 Bonen - Germania

Controllo di qualità:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 - Irlanda;

Mylan Hungary KFT - H-2900 Komàrom, Mylan utca 1 - Ungheria;

Mylan Laboratories Limited - F-4 & F-12 MIDC, Malegaon, Sinnar, Nashik-422 113, Maharastra - India.

Rilascio dei lotti:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 - Irlanda;

Mylan Hungary KFT - H-2900 Komàrom, Mylan utca 1 - Ungheria.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione essenziale.

La terapia di associazione a dosaggio fisso è indicata nei pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata dall'irbesartan o dall'idroclorotiazide da soli (vedere paragrafo 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924012 (in base 10) 19WGKD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,56;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,67.

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924087 (in base 10) 19WGMR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,56;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,67.

«150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone hdpe - AIC. n. 043924152 (in base 10) 19WGPS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,56;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,67.

«300 mg /12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC. n. 043924188 (in base 10) 19WGQW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,01.

«300 mg /12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924253 (in base 10) 19WGSX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,01.

«300 mg /12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924327 (in base 10) 19WGV7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,01.

«300 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/al - AIC n. 043924354 (in base 10) 19WGW2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,01.

«300 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvdc/pvc/al - AIC n. 043924428 (in base 10) 19WGYD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,01.

«300 mg /25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone hdpe - AIC n. 043924493 (in base 10) 19WH0F (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,01.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan Generics» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan Generics» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01248

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Adozione del progetto di piano P.A.I. per il territorio comunale di Taurisano

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia, con delibera n. 82 del 19 dicembre 2016, ha adottato il Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Taurisano in ottemperanza alla sentenza TSAP n. 127/09.

Il Progetto di Piano e le relative misure di salvaguardia (N.T.A.) entreranno in vigore dalla data di avviso che comparirà sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it

Il Progetto di Piano stralcio di assetto idrogeologico, così come adottato, è consultabile presso il sito dell'Autorità e resterà depositato per la consultazione, a partire dalla data di avviso di cui in premessa, per trenta giorni nelle sedi delle Regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce, Potenza e Avellino e nella sede comunale di Taurisano. Nei successivi quarantacinque dalla data di scadenza del periodo di consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da inoltrare all'Autorità di bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro disponibile anche presso la sede comunale di Taurisano.

17A01340

Approvazione del progetto di piano P.A.I. per il territorio comunale di Minervino di Lecce

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia, con delibera n. 85 del 19 dicembre 2016, ha approvato il Progetto di piano P.A.I. per il Territorio comunale di Minervino di Lecce in ottemperanza alla sentenza TSAP n. 127/09.

Il Progetto di piano entrerà in vigore dalla data dell'ultima pubblicazione nei Bollettini regionali (Puglia, Basilicata e Campania) e nella *Gazzetta Ufficiale*, di cui sarà dato avviso sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it

Il Progetto di piano stralcio di assetto idrogeologico, così come approvato, è consultabile presso il sito dell'Autorità www.adb.puglia.it

17A01345

Aggiornamento delle perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia per i territori comunali di Acquarica del Capo, Candela, Castellaneta, Manduria, Melfi e Sant'Angelo dei Lombardi.

Il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 27 gennaio 2017 e riguardano i Territori comunali di Acquarica del Capo (Lecce), Candela (Foggia), Castellaneta (Taranto), Manduria (Taranto), Melfi (Potenza), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

17A01346

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA E VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che alle sotto indicate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, sono stati ritirati i marchi di identificazione e sono state cancellate dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della CCIAA di Biella e Vercelli con determinazione del segretario generale n. 26/SG del 6 febbraio 2017.

I punzoni in dotazione alle predette imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio di Biella e Vercelli saranno deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
3 BI	Leo Pietro	Biella
77 VC	Garbasso 1961 di Lavinia Garbasso & C. Sas	Gattinara

17A01339

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Vibragest 4 mg/ml» soluzione orale per suini.

Nell'estratto del decreto n. 847 del 22 dicembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 25 del 31 gennaio 2017, concernente il medicinale per uso veterinario VIBRAGEST 4 mg/ml soluzione orale per suini, titolare A.I.C. Virbac, lere Avenue - 2065m - LID, 06516 Carros Cedex, France,

ovunque è scritto:

«*omissis* ... VIBRAGEST ... *omissis*»;

leggasi:

«*omissis* ... VIRBAGEST ... *omissis*».

17A01328

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Albipen L.A. 100 mg/ml», sospensione iniettabile per bovini, ovini, suini, cani e gatti, «Depocillina 300 mg/ml» sospensione acquosa iniettabile per bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti, «Depomicina» Sospensione acquosa iniettabile per equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani e gatti, «Duplocillina L.A.», sospensione iniettabile per cani e gatti, «Neopen», sospensione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Estratto provvedimento n. 895 del 12 gennaio 2017

Specialità medicinali veterinarie:

ALBIPEN L.A. 100 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, ovini, suini, cani e gatti - A.I.C. n. 100017.

Confezioni:

flacone da 80 ml in vetro - A.I.C. n. 100017021;

flacone da 200 ml in vetro - A.I.C. n. 100017033;

flacone da 80 ml in PET - A.I.C. n. 100017019;

flacone da 200 ml in PET - A.I.C. n. 100017045.

DEPOCILLINA 300 mg/ml sospensione acquosa iniettabile per bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti A.I.C. n. 100044.

Confezioni:

scatola con 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100044015;

scatola con 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 100044027;

scatola con 1 flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 100044039;

scatola con 1 flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 100044041 .

DEPOMICINA sospensione acquosa iniettabile per equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani e gatti A.I.C. n. 100208.

Confezioni:

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 100208014;

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 100208038;

flacone da 250 ml in PET - A.I.C. n. 100208026;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 100208040.

DUPLOCILLINA L.A., sospensione iniettabile per cani e gatti A.I.C. n. 101942.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101942047;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101942023;

12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 101942035;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 101942011.

NEOPEN, sospensione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano A.I.C. n. 102221.

Confezioni:

flacone da 100 ml - equidi non DPA - A.I.C. n. 102221037;

flacone da 250 ml - equidi non DPA - A.I.C. n. 102221049;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102221013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102221025.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Wim de Korverstraat 35, P.O.BOX 31- Boxmeer 5830 Olanda.

Oggetto del provvedimento: variazione IA-A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.

Si autorizzano le seguenti modifiche: soppressione del sito di seguito riportato, titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione.

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 An Boxmeer, the Netherlands.

Altro sito attualmente autorizzato a svolgere le medesime operazioni: Intervet Productions, via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (LT) Italy.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

Foglietto illustrativo

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35 - NL-5381 AN Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, palazzo Canova - 20090 Segrate (Milano).

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti: Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300 - Aprilia (LT).

Informazioni da apporre sull'imballaggio esterno

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Intervet International BV - Wim de Körverstraat 35 - NL-5381 AN Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, palazzo Canova - 20090 Segrate (Milano).

Distributore in Italia: Farmaceutici Gellini, Divisione di MSD Animal Health S.r.l.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti: Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300 - Aprilia (LT).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A01329

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Attribuzione alla Provincia di Reggio Emilia delle funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello Scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario, ex articolo 17 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2016 «sono attribuite alla Provincia di Reggio Emilia le funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello Scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche, prima compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane - linea Sassuolo - Reggio Emilia - Guastalla ex art. 17 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «temi» - «trasporti» - «trasporto pubblico locale», pagina normativa.

Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «normativa» inserendo i parametri di ricerca nel «Motore di ricerca normativa».

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

17A01370

Idoneità dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro all'espletamento delle attività del modulo «Sorveglianza del servizio interno di ispezione».

Con decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, in data 13 febbraio 2017, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede legale in via IV Novembre n. 144 - 00187 Roma, già designato quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, è stato riconosciuto idoneo anche per l'espletamento delle attività anche al modulo relativo alla «Sorveglianza del servizio interno di ispezione».

17A01371

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-045) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.